



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 24 del 04/07/2022

OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE.

L'anno duemilaventuno il giorno QUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 18:06 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Consiglieri:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Marciano Pietro Paolo | 09) Santangelo Giancarlo |
| 2) Cammarota Giuseppe | 10) Pizza Michele |
| 3) Crispino Francesco | 11) Russo Gennaro |
| 4) Bruno Rosario | 12) Pesca Mario |
| 5) Comite Nicola | 13) Santosuosso Gerardo |
| 6) Abagnala Maurizio | 14) La Porta Massimo |
| 7) Pesce Raffaele | 15) Bufano Bruno |
| 8) Di Biasi Franco | 16) Serra Elvira |

Risultano assenti: /

Presiede la riunione il Consigliere anziano ing. Pietro Paolo Marciano.

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Maria Giovanna D'Arienzo, Emidio Cianciola, Rosa Lampasona, Roberto Apicella e Giuseppe Di Filippo.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che:

- Il 12 giugno 2022 si sono svolte le consultazioni amministrative per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Agropoli;
- l'Ufficio Elettorale Centrale il giorno 16.06.2022 ha proclamato Sindaco il dott. Roberto Antonio Mutalipassi ed il giorno 24.06.2022 ha proclamato eletti i Consiglieri comunali;

Dato atto che i Consiglieri:

- Cammarota Giuseppe, Crispino Francesco e Bruno Rosario sono subentrati ex lege ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. n.267/2000, in quanto primi dei non eletti per la lista "PD", agli eletti dott. Di Filippo Giuseppe, dott.ssa Lampasona Rosa e dott.ssa D'Arienzo Maria Giovanna, i quali avendo accettato la nomina ad Assessori non possono ricoprire la carica di Consigliere ex lege, ai sensi della suddetta normativa;
- Abagnala Maurizio è subentrato ex lege ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto primo dei non eletti per la lista "Mutalipassi Sindaco" all'eletto Apicella Roberto, il quale avendo accettato la nomina ad Assessore non può ricoprire la carica di Consigliere ex lege, ai sensi della suddetta normativa;

Visti:

- l'art.75 del DPR 16/05/1960 n.570;
- gli artt. 40, 41 del D.Lgs 267/2000;
- il Capo II del Titolo III D. lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che non sussistono situazioni di ineleggibilità, nè di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale nei confronti dei signori proclamati eletti a tali cariche;
3. di convalidare l'elezione dei propri componenti eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 e che risultano i seguenti:

Sindaco: dott. Roberto Antonio Mutalipassi, nato ad Agropoli (SA) il 07.03.1966, residente in Via Francesco Angrisani n. 3 - Agropoli;

Consiglieri:

Pietro Paolo Marciano - Agropoli (SA) 26.11.1956

res. Via Madonna della Pace n. 4 - Agropoli

Giuseppe Cammarota - Agropoli (SA) 21.12.1977

res. Via Gramsci 18 - Agropoli

Francesco Crispino - Camerota (SA) 03.01.1960

res. Viale Lombardia n. 13 - Agropoli

Rosario Bruno - Battipaglia (SA) 12.10.1984

res. Via Silentina n. 6 - Altavilla Silentina (SA)

Nicola Comite - Agropoli (SA) 16.02.1964

res. Via M. Polo n. 20 - Agropoli.

Maurizio Abagnala - Agropoli (SA) 11.09.1972

res. Via A. Barlotti n. 1 - Agropoli

Giancarlo Santangelo - Agropoli (SA) 16.06.1975

res. Via San Marco n. 80 - Agropoli

Michele Pizza - Rutino (SA) 18.06.1956

res. Via E. Gargano 7 - Agropoli

Mario Pesca - Orria (SA) 17.07.1964

res. Via Piave 43 - Agropoli

Gennaro Russo - Battipaglia (SA) 08.01.1971

res. Via G. Giubileo n. 2 - Agropoli

Franco Di Biasi - Agropoli (SA) 08.08.1976

res. Via Matteotti n. 5 - Agropoli

La Porta Massimo - Salerno 12.01.1968

res. Via Q. Sella n. 14 - Agropoli

Bruno Bufano - Eboli (SA) 04.09.1970

res. Via Barra n. 16 - Agropoli

Gerardo Santosuosso - Agropoli (SA) 17.06.1950

res. Via Quintino Sella n. 20 - Agropoli

Raffaele Pesce - Battipaglia (SA) 06.01.1973

res. Viale Carmine Rossi n. 53 - Agropoli

Elvira Serra - Agropoli (SA) 18.12.1955

res. Via F. S. Nitti n. - Agropoli

Agropoli, lì 28.06.2022

Il Sindaco

f.to Dott. Roberto Antonio Mutalipassi

In ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18/08/2000, n°267.

Agropoli, lì 28.06.2022

Il Segretario Generale

f.to Dott. Francesco Minardi

Buonasera Sig. Sindaco, Assessori, Consiglieri, e a tutta la cittadinanza.

La tornata elettorale del 12 giugno scorso mi ha riservato il **grande onore** di presiedere i lavori di questa assemblea.

Siamo stati eletti noi tutti affinché possiamo metterci al servizio della nostra comunità.

Il nostro è un compito importante e serio, un compito che chiede di mettere in gioco tutte le nostre energie e le nostre competenze.

Si tratta di esprimere capacità di ascolto, condivisione, rispetto reciproco, confronto, critica, ma soprattutto di trovare insieme soluzioni alle tante questioni che troveremo di fronte a noi.

Veniamo da un **momento storico non facile**, da una situazione pandemica che ha colpito nel profondo anche la nostra comunità e che ancora più che in passato chiede uno **sforzo comune** per affrontare le sfide che abbiamo di fronte.

Sono e siamo convinti di essere in una fase in cui occorre la capacità di immaginare nuovi percorsi, nuovi schemi con cui affrontare il futuro. Questa capacità non potrà mai venire da sola, ma potrà nascere esclusivamente insieme.

Lo faremo chi in maggioranza chi in minoranza. Emergeranno sicuramente nel cammino diversità, ma sarà **importante riuscire a non perdere mai la disponibilità al dialogo e al confronto costruttivo**.

Saranno dunque anni di dialogo e confronto intenso ed in taluni casi anche duro.

Per avere un **dialogo costruttivo** dobbiamo impegnarci a **promuovere il lavoro delle istituzioni e delle associazioni**, che sono le risorse migliori della nostra comunità, e che da sempre sul territorio lavorano fianco a fianco dei più deboli.

Altresì deve essere valorizzata la **volontà dei cittadini** di partecipare attivamente alla vita della città.

Ci sono dinamiche e questioni che non potremo mai affrontare da soli, ma che chiedono la **capacità di dialogare** con comuni limitrofi e istituzioni.

Sappiamo quanto alcune questioni siano importanti anche per Agropoli, ma la sfida sarà quella di affrontarle insieme.

Tante **sfide ambientali, culturali, sociali** richiederanno sempre più disponibilità a creare sinergie con altri enti per ottenere realmente il bene comune concretamente realizzabile.

Le diversità che ci contraddistinguono non possono essere mai un pretesto per prevaricare o peggio per denigrare: se non sarà sempre possibile condividere il pensiero di uno, sarà certamente sempre doveroso però **rispettare il pensiero altrui**. In fondo siamo stati eletti per svolgere un servizio: facciamolo nel modo migliore, per il bene dei cittadini e della nostra meravigliosa città.

Prima di chiudere vorrei esprimere un **invito** anche **ai nostri cittadini**.

Se è vero che noi dovremo prenderci carico della responsabilità derivante dal voto, servirà il vostro costante apporto, con suggerimenti, critiche costruttive, partecipazione alla vita comune; **DUNQUE** servirà la **disponibilità di tutti e di ciascuno** a prendersi carico del **NOSTRO PAESE** per aiutarlo a crescere.

Da oggi, in realtà già dal giorno dopo le elezioni, è arrivato il tempo della **costruzione di un progetto più importante, che abbia al centro la comunità di Agropoli**.

CONCLUDO facendo rilevare che Noi tutti, maggioranza ed opposizione, da oggi rivestiamo un incarico pubblico che ci deve responsabilizzare, e pertanto dobbiamo tutti **lavorare per il benessere di Agropoli e dei suoi cittadini**, dando sempre valore a ciò che unisce che è più importante di ciò che divide.

Grazie ancora e a tutti buon lavoro!

AL CONSIGLIO COMUNALE DI AGROPOLI

Causa ineleggibilità Dott. ^{GIANCARLO}~~Gennaro~~ Santangelo

L'avv. Raffaele Pesce, quale consigliere comunale, espone quanto segue.

Il Dott. Giancarlo Santangelo nelle recenti elezioni amministrative del Comune di Agropoli è stato eletto consigliere comunale nella lista "Ci siamo per Agropoli" collegata al candidato sindaco Roberto Mutalipassi.

Ciò premesso:

- a) il Dott. Santangelo alla data del 15/6/2022 era consigliere di amministrazione della Agropoli Cilento Servizi, società consortile (all. 1);
- b) la suindicata società è ente strumentale del Comune di Agropoli (art. 1 statuto all. 2);
- c) il Comune ha l'integrale partecipazione e controllo sulla società (art. 6 statuto);
- d) ai sensi dell'art. 12 dello statuto, il Consiglio di Amministrazione è organo di gestione della società consortile e dunque, il Dott. Santangelo è amministratore della Agropoli Cilento Servizi.

L'art. 60 del D.lgs n. 267/2000 prescrive che:

1) Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale:

(...)

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia.

Tanto premesso, contesto al consigliere Giancarlo Santangelo la suindicata causa di ineleggibilità e chiedo al Consiglio Comunale di fissare la seduta per la relativa discussione.

Agropoli, 4/7/2022.

avv. Raffaele Pesce
n.q. di consigliere di minoranza



Prot. 218 del 17/06/2022

Azienda Speciale Consortile AGROPOLI CILENTO SERVIZI
15 GIU. 2022
Prot. n. 216

Al Presidente dell'Assemblea Consortile

p.c. al Presidente del CDA dell'Azienda
avv. Domenico Gorga

Agropoli, lì 15.06.2022

**Oggetto: Dimissioni da componente del CDA dell'Azienda Speciale Consortile
Agropoli Cilento Servizi.**

Il sottoscritto Santangelo Giancarlo nato ad Agropoli il 16.06.1975 ed ivi residente
alla via San Marco,80 in qualità di semplice consigliere della suddetta Società

COMUNICA

con la presente, di voler interrompere ogni forma di rapporto rassegnando
irrevocabili dimissioni da amministratore.

Cordiali saluti

Giancarlo Santangelo



A a)

STATUTO


dell'Azienda Speciale Consortile "Agropoli Cilento Servizi"

TITOLO PRIMO COSTITUZIONE E PRINCIPI

Art. 1

Costituzione e finalità.

1. Ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 è costituita l'Azienda Speciale Consortile denominata "Agropoli Cilento Servizi" (di seguito Azienda).
2. Il Comune di Agropoli costituisce l'Azienda come ente strumentale per effetto della trasformazione della società Agropoli Servizi srl, allo scopo di perseguire il generale interesse della comunità che esso rappresenta. L'Azienda svolgerà la propria attività improntandola ai criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia ed efficienza.
3. L'Azienda è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria, gestionale, negoziale e processuale, secondo quanto stabilito dalle normative statali, dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ente partecipante e dal presente Statuto.
4. Per quanto attiene alla individuazione delle attività, si precisa che l'elencazione fatta nel presente Statuto è da considerarsi soltanto indicativa, essendo l'Azienda costituita per svolgere una pluralità di servizi, purché connessi all'attività dell'Ente partecipante ed agli scopi ad esso istituzionalmente affidati.
5. Sarà compito dell'Ente partecipante, in coerenza con i piani programma tecnico-amministrativi e finanziari approvati, specificare nel dettaglio i servizi da affidare all'Azienda, determinarne gli indirizzi generali, controllarne i risultati, esercitare su di essa la vigilanza, conferirle il capitale di dotazione, provvedere alla copertura dei costi.
6. L'Azienda ha sede in Agropoli presso il Municipio. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la variazione della sede sociale, l'istituzione o la chiusura di sedi secondarie amministrative, stabilimenti, agenzie e quant'altro necessario, in relazione alle esigenze di servizio.
7. L'Azienda è costituita a tempo indeterminato fino a quando, per esaurimento delle finalità od impossibilità di perseguirle o per altre ragioni riferite al pubblico interesse, l'Assemblea Consortile non ne delibererà lo scioglimento, procedendo alla sua liquidazione.
8. L'Azienda ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.



Art. 2

Oggetto delle attività.

1. L'Azienda ha per proprio oggetto la gestione di attività e servizi di interesse generale e istituzionali con particolare riferimento a:

- a) igiene urbana, manutenzione del patrimonio e dei beni immobili comunali e di utilizzo pubblico;
- b) cura del verde pubblico;
- c) servizi cimiteriali;
- d) manutenzione, pulizia degli arenili e spiagge pubbliche ;
- e) supporto alle funzioni comunali;
- f) servizi connessi alle materie del turismo e spettacolo;
- g) servizi informatici e servizi informativi rivolti al cittadino (URP);
- h) attività di promozione e valorizzazione del territorio comunale;
- i) servizi connessi alle attività sportive, ricreative e culturali;
- l) gestione di asili nido e di scuole per l'infanzia dei Comuni e servizi complementari;
- m) servizi finalizzati alla garanzia del diritto allo studio ed all'accesso alla scuola, come i servizi di mensa e trasporto scolastico;
- n) servizi sociali indirizzati alla tutela delle fasce deboli e svantaggiate, assistenza agli anziani ed ai disabili;
- o) ricerca e promozione in ambito educativo;
- p) ogni altra attività complementare a quelle sopra indicate comunque rientrante nella finalità generali dell'Azienda e di interesse generale.

2. A titolo esemplificativo, l'Azienda potrà inoltre ricevere in affidamento la gestione della farmacia Comunale, il servizio di controllo aree della sosta urbana a pagamento, comprese tutte le attività connesse a tale servizio. Potrà svolgere altresì la manutenzione di beni immobili e del territorio d'interesse dell'Ente partecipante , la manutenzione stradale, la manutenzione delle condotte idriche ed acque reflue, del verde pubblico, degli impianti sportivi, gestione di parchi pubblici, pulizia delle spiagge, spazzamento delle vie cittadine, il servizio affissioni e pubblicità con relativo controllo sul rispetto delle norme in materia, i servizi di raccolta dei rifiuti ed attività connesse, la gestione dei servizi connessi all'accertamento ed alla riscossione dei diversi tributi, canoni, tasse e imposte comunali, l'esercizio di servizi automobilistici di linea per il trasporto pubblico urbano, suburbano e scolastico, i servizi portuali, i servizi strumentali e di supporto alle attività istituzionali, qualora le norme vigenti lo consentano ed il Consiglio deliberi l'affidamento.

Art. 3

Estensione dell'Attività.

1. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, L'Azienda può partecipare ad Enti, Società o Consorzi, nonché compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie. Per scopi istituzionali si intendono tutte le attività necessarie all'esercizio dei servizi di cui all'art. 2, nonché quelle complementari o connesse, comunque vi siano implicate le risorse, strutture e competenze Aziendali.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali l'Azienda può essere partecipata da altri enti pubblici che apportino un fondo di dotazione e trasferiscono delle attività.



In questo caso, ai fini del controllo dell'Azienda saranno considerati l'entità delle attività e dei trasferimenti effettuati dal singolo Ente, rispetto all'ammontare complessivo delle attività dell'azienda da stabilirsi nell'apposita convenzione.

3. Nel rispetto degli indirizzi generali dell'Ente partecipante e previo assenso di quest'ultimo, l'Azienda può assumere, direttamente o a mezzo di società, la gestione di tutti i servizi che la legge consente di affidare alle Aziende Speciali degli Enti Locali.

4. L'Azienda attua ogni possibile iniziativa per pervenire alla ricomposizione di funzioni pluriaziendali e dei servizi. A tale scopo potranno essere realizzate forme di collaborazione e partecipazione, anche societarie, con altre Aziende Speciali e soggetti pubblici e privati operanti sia nel territorio comunale sia all'esterno di esso, compatibilmente e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Art. 4

Fondo di Dotazione.

Il primo fondo di dotazione è pari al patrimonio netto della società Agropoli Servizi Srl risultante al momento della trasformazione.

Il fondo di dotazione è costituito dai beni e dai capitali assegnati dall'Ente partecipante o successivamente acquisiti nel corso dell'attività.

L'azienda ha la piena disponibilità del fondo conferito.

Art. 5

Durata dell'Azienda.

1. L'Azienda è costituita a tempo indeterminato ma potrà essere sciolta in ogni momento con motivata deliberazione dell'Assemblea Consortile.

Art. 6

Competenze dell'Ente partecipante

1. All'Ente partecipante compete la formulazione degli indirizzi per l'attività dell'Azienda, la definizione dei vincoli finanziari e l'attività di vigilanza e controllo.

2. Tali competenze si esprimono, ai sensi del comma 8 dell'art. 114 del TUEL, attraverso l'approvazione degli strumenti programmatici dell'Azienda che l'Ente partecipante adotterà secondo attribuzioni, modi e tempi indicati nel presente statuto e che sono:

- a) il piano-programma,
- b) il contratto di servizio che regoli i rapporti tra l'Ente partecipante e l'Azienda,
- c) i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale,
- d) il bilancio di esercizio,
- e) il conto consuntivo economico.

3. E' riservata al Consiglio dell'Ente partecipante la modifica del presente statuto e lo scioglimento dell'Azienda. In sede di prima applicazione, i documenti di cui sopra saranno approvati dal Comune in sede di costituzione dell'Azienda. L'iniziativa per la modifica dello



Statuto appartiene all'Ente partecipante ed a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione. Le proposte di modifica statutaria debbono essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione e trasmesse agli Enti partecipanti per l'approvazione.

4. Le decisioni del Consiglio dell'Ente partecipante riguardo ai punti che precedono dovranno essere fatte proprie dall'Azienda, che non potrà porle in discussione quando l'affidamento dei servizi sia accompagnato dalla messa a disposizione della relativa provvista economica.

5. Rientra nella competenza dell'Ente partecipante, inoltre, l'approvazione dei regolamenti contenenti le linee generali di organizzazione dei servizi affidati all'Azienda e la determinazione delle quote di partecipazione ai costi poste a carico dell'utenza, su proposta dell'Azienda. Fino alla revisione dei regolamenti esistenti o l'approvazione di nuovi regolamenti, rimangono valide le norme in vigore.

6. In occasione dell'approvazione dei predetti atti, il Presidente dell'Azienda illustra l'andamento dell'attività dell'Azienda evidenziando in particolare gli obiettivi raggiunti, i programmi futuri e le eventuali criticità emerse.


7. La vigilanza sulle attività aziendali è svolta dall'Ente partecipante attraverso i propri organi ed Uffici. La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione, da parte dell'Azienda, degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Ente partecipante e degli obblighi fissati nei contratti di servizio.

8. Ove, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, l'Ente partecipante accertasse irregolarità o disfunzioni nella gestione dell'Azienda, richiamerà formalmente gli organi aziendali affinché vi pongano tempestivo rimedio, salvo se del caso provvedere ai sensi dei successivi artt. 9 e 14.

9. In quanto Organo strumentale dell'Ente partecipante, i consiglieri dell'Ente partecipante possono esercitare nei confronti dell'Azienda gli stessi diritti di accesso e d'informazione previsti dal TUEL.

10. I trasferimenti ordinari e straordinari dell'Ente partecipante all'Azienda sono erogati secondo le previsioni contenute nel Bilancio dell'Ente. Con apposite e distinte disposizioni sarà regolato il versamento di eventuali contributi a seguito di azioni ed attività svolte in partenariato, accordi di programma, protocolli d'intesa etc. I rapporti di servizio e finanziari saranno disciplinati da apposita convenzione nella quale saranno stabiliti i criteri per:

- A) la quantità e qualità dei servizi che l'Azienda è tenuta ad espletare;
- B) i trasferimenti ordinari e straordinari degli Enti partecipanti finalizzati alla erogazione dei servizi assegnati all'Azienda in via permanente o provvisoria;
- C) i trasferimenti ed i contributi per i servizi assegnati dall'Ente partecipante in via occasionale ed urgente;
- D) le modalità di erogazione dei trasferimenti e contributi ed i criteri, i parametri ed i riferimenti per la loro revisione.



TITOLO SECONDO ORGANI

Art.7 Organi

1. Sono organi dell'Azienda:
 - a) - L'Assemblea Consortile
 - b) - Il Consiglio di Amministrazione;
 - b) - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - c) - Il Direttore Generale
 - d) - L'Organo di Revisione.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Art. 8 Composizione

1. L'Assemblea Consortile è composta dai rappresentanti degli Enti partecipanti, nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno rappresenta la quota di partecipazione fissata nella Convenzione tra l'Azienda e l'Ente socio in proporzione ai trasferimenti concordati. Il Presidente viene eletto nella prima seduta.
2. La delega da parte del Sindaco/Presidente deve essere rilasciata per iscritto ed ha efficacia fino ad espressa revoca.
3. In caso di cessazione del Sindaco/Presidente dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente, ha attribuita la funzione vicaria.
4. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei rappresentanti degli Enti Consorziati, comunque portatori di almeno il 51 % del totale delle quote di partecipazione. L'assemblea è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e qualunque sia la quota rappresentata.
Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza delle quote presenti.
5. Il Presidente dell'Assemblea Consortile è tenuto a riunire l'Assemblea in un termine non superiore a venti giorni su richiesta motivata del Consiglio d'Amministrazione o quando lo richiedano rappresentanti portatori, nel complesso, di almeno 1/3 del totale delle quote di partecipazione.
6. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il piano programma, i bilanci preventivi economici (annuale e pluriennale) ed il bilancio d'esercizio e il conto consuntivo.
7. L'Assemblea organizza il proprio funzionamento e i propri lavori adottando apposito regolamento.
8. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.
9. La riunione di insediamento dell'Assemblea Consortile è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Agropoli. Durante tale seduta viene eletto il Presidente dell'Assemblea.



Art. 9 Competenze dell'Assemblea Consortile


1. L'Assemblea è l'organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo
2. L'Assemblea oltre ad approvare gli atti fondamentali predisposti dal Consiglio d'Amministrazione ha competenza rispetto ai seguenti atti:
 - a. Nomina e durata in carica del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vice Presidente;
 - b. ammissione di nuovi enti all'Azienda;
 - c. adozione dei provvedimenti conseguenti al recesso di eventuali enti consorziati;
 - d. elezione del Consiglio d'Amministrazione;
 - e. surroga dei singoli componenti del Consiglio d'Amministrazione;
 - f. nomina del Presidente e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti
 - g. determinazione delle indennità di carica e di presenza degli amministratori e del trattamento economico dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti
 - h. deliberazioni sulle proposte di modifiche dello Statuto, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi consigli, dei regolamenti e delle Convenzioni di competenza dell'Assemblea;
 - i. determinazione degli indirizzi strategici dell'Azienda, cui il Consiglio d'Amministrazione dovrà attenersi nella gestione;
 - j. approvazione degli atti fondamentali di cui al comma 8 art. 114 del D.Lgs. 267/2000, e in particolare il Piano programma, i contratti di servizio, il Bilancio di Economico di previsione annuale e pluriennale, il Bilancio d'esercizio e il Conto Consuntivo;
 - k. adozione di eventuali provvedimenti di revoca degli amministratori o di scioglimento del Consiglio di amministrazione nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
 - l. scioglimento dell' Azienda;
 - m. modifiche delle quote di partecipazione conseguenti all'adesione di nuovi enti o al recesso di quelli consorziati;
 - n. contrazione dei mutui, se non previsti nel bilancio di previsione;
 - o. approvazione e modifica dei criteri, delle linee guida e degli orientamenti inerenti a regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio d'Amministrazione stesso;
 - p. acquisti, alienazioni e permuta a qualsiasi titolo di beni immobiliari.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10

Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri, compreso il Presidente.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, in sede di prima costituzione sono nominati dal Sindaco del Comune di Agropoli, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Ente partecipante. In sede di prima applicazione, il Sindaco vi provvede tempestivamente per garantire la necessaria operatività dell'Azienda e dell'Ente stesso, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale. Successivamente saranno nominati dall'assemblea consortile in proporzione ai trasferimenti, escluso il fondo di dotazione, effettuati nell'anno precedente.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere Comunale ai sensi della vigente normativa ma non debbono ricoprire le cariche di consigliere comunale, assessore o revisore dei conti. Non



possono inoltre essere nominati Consiglieri di Amministrazione coloro che sono in lite con l'Azienda o con l'Ente partecipante, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori o i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento, di imprese, Enti o Istituzioni esercenti attività concorrenti con quelle esercitate dall'Azienda.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere in ogni tempo motivatamente revocati ai sensi di legge. Il venir meno del rapporto fiduciario costituisce motivazione adeguata.

5. Nei casi di grave irregolarità nella gestione, di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi comunali, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi dell'Amministrazione dell'Ente o dell'Azienda medesima ovvero di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani-programma, l'assemblea consortile può sciogliere anticipatamente il Consiglio di Amministrazione dandone motivata comunicazione al Consiglio dell'Ente partecipante.

Art. 11

Durata, cessazione e sostituzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica di norma tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per un massimo di due mandati.

2. Il Consiglio di Amministrazione uscente permane in carica con pienezza dei propri poteri sino all'insediamento dei nuovi amministratori, cosa che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro nomina, mediante seduta appositamente convocata del Consiglio di Amministrazione.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica durante il mandato vengono sostituiti con nuovi Consiglieri nominati dall'assemblea consortile ai sensi dell'art. 8. I nuovi nominati rimangono in carica limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio ovvero vengano a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 8, comma 3, sono dichiarati decaduti dal Sindaco anche su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta e sottopone agli Enti partecipanti, che li approva mediante i propri organi competenti, i seguenti atti fondamentali:

- a. il piano-programma;
- b. la convenzione di servizi che disciplina i rapporti tra l'Ente e l'Azienda;
- c. i bilanci economici di previsione, pluriennale ed annuale;
- d. il bilancio di esercizio ed il conto consuntivo economico.



2. Sono inoltre di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:

- a) la determinazione dell'indirizzo gestionale ed amministrativo ed il controllo sulle linee della gestione operativa di competenza del Direttore;
- b) l'approvazione dell'articolazione organizzativa dell'Azienda e dei regolamenti ad efficacia interna;
- c) il recepimento, nei casi e nelle materie ammesse, degli accordi aziendali interni;
- d) la determinazione della dotazione complessiva del personale e l'autorizzazione a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato;
- e) le modalità di applicazione delle tariffe per la fruizione dei servizi, gestiti ordinariamente ed in via continuativa;
- f) l'autorizzazione al Direttore a resistere o a proporre azione legale;
- g) l'assunzione di linee di credito;
- h) la determinazione e la specificazione delle tariffe e dei prezzi per l'erogazione di servizi particolari, temporanei e comunque non compresi fra quelle disciplinate dal Consiglio o dalla Giunta dell'Ente convenzionato;
- i) l'espressione di un parere consultivo sulle proposte di modifica del presente statuto e l'adozione degli altri atti in esso previsti;
- l) la nomina e la revoca del Direttore;
- m) l'approvazione di progetti, intese, convenzioni;
- n) l'eventuale nomina, a termine, del vicario del Direttore.

3. Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi o deleghe al Presidente, a taluno dei suoi membri, al Direttore nonché a professionalità esterne.

Art. 13

Funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce negli Uffici dell'Azienda od in altro luogo indicato nella convocazione.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente. Può riunirsi, per discutere e deliberare su specifici argomenti, anche su richiesta di almeno un Consigliere, o del Direttore. A tali richieste di convocazione il Presidente deve dare obbligatoriamente seguito entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei Consiglieri salva diversa indicazione scritta tempestivamente comunicata al Direttore da parte dei singoli interessati, anche a mezzo di personale dell'Azienda, oppure per via telegrafica, informatica o a mezzo fax, almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta. Il Consiglio può determinare modalità semplificate per l'inoltro delle convocazioni.

4. In caso di urgenza il Presidente può decidere di abbreviare i termini a ventiquattro ore.

5. Oltre che ai Consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Direttore ed all'Organo di revisione se invitato.



6. La trattazione di argomenti non inclusi all'ordine del giorno è ammessa, anche senza l'osservanza delle formalità di cui al precedente comma, solo se presenti e consenzienti tutti i Consiglieri e il Direttore.

7. Il Direttore interviene con parere consultivo, che viene verbalizzato, così come sono verbalizzate le motivazioni eventualmente discordanti dal suo parere adottate dal Consiglio di Amministrazione.

8. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione possono invitare, persone ad esso estranee per fornire chiarimenti, pareri, comunicazioni e quanto altro ritenuto utile.

9. Ciascun Consigliere di Amministrazione ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato.

10. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche salvo diversamente stabilito dal Presidente.

11. Tutti i cittadini possono prendere visione dei provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità stabilite dalla legge e da apposito regolamento emanato dalla stessa Azienda.

Art. 14

Sedute e votazioni

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei votanti.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.


4. I Consiglieri non possono prendere parte, in nessuna fase, a deliberazioni nella quali abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini sino al IV grado civile.

Art. 15

Processi verbali

1. I verbali sono di norma redatti dal Direttore ovvero da un dipendente suo incaricato con funzioni di Segretario. Qualora il Direttore ed il Segretario non partecipino alla seduta o a parte di essa, il verbale è redatto da un Consigliere appositamente incaricato dal Consiglio di Amministrazione.

2. I verbali, sottoscritti dal Presidente e da colui che ha esercitato le funzioni di segretario, sono raccolti in apposito registro. Dei verbali delle deliberazioni, non soggetti a pubblicazione, non può essere rilasciata copia senza espressa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.



Art. 16

Responsabilità

1. I membri del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza del mandatario e, salva la responsabilità penale, sono solidalmente responsabili nei confronti dell'Azienda e dell'Amministrazione Comunale dei danni che queste ultime, in ragione della inosservanza di tale diligenza, abbiano subito con riguardo alla conservazione dell'integrità del patrimonio Aziendale o debbano risarcire a terzi.

2. La responsabilità non si estende a quello fra i Consiglieri che, essendo immune da colpa, manifesti nel corso delle adunanze il proprio dissenso chiedendone la iscrizione nel verbale di seduta.

3. Ove il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a taluna delle proprie competenze, il Presidente dell'assemblea consortile, con comunicazione scritta, invita il Presidente ed i singoli membri del Consiglio di Amministrazione a voler provvedere entro dieci giorni. Ove il Consiglio, entro tale termine, non abbia ottemperato, l'assemblea Consortile incarica il Direttore a provvedere alla predisposizione degli atti ed alla loro approvazione.

Art. 17

Indennità

1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta ovvero un'indennità fissa annua, nei limiti stabiliti dalle normative in materia, oltre ad essere garantita la refusione di tutte le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. In sede di costituzione l'importo del gettone o dell'eventuale indennità viene stabilito dal Sindaco del Comune di Agropoli all'atto della loro nomina.

2. Al Presidente ed ai Consiglieri da esso delegati che, per ragioni del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

3. I suddetti emolumenti e rimborsi sono a carico del bilancio Aziendale.

4. L'Azienda provvede ad assicurare il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore ed il suo vice, se nominato, contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.



IL PRESIDENTE

Art. 18

Funzioni

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda e la firma sociale, cura i rapporti con gli Enti partecipanti, gli Enti locali e con le Autorità statali, regionali e provinciali, ed inoltre:

- A) convoca, coordina e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- B) firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio;
- C) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e cura l'esecuzione degli incarichi a lui affidati;
- D) svolge funzioni di iniziativa e stimolo al miglioramento della conduzione aziendale dell'apparato;
- E) vigila sull'operato del Direttore e riferisce al Consiglio sull'andamento dell'Azienda;
- F) adotta, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Tali provvedimenti devono comunque essere sottoposti per la ratifica allo stesso C.d.A. nella sua prima riunione successiva;
- G) attua le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e più in generale della cittadinanza secondo quanto previsto dal presente Statuto o da quello Comunale;
- H) esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
- I) conferisce incarichi ad esterni;

IL DIRETTORE

Art. 19

Nomina, Durata, Cessazione

1. Il Direttore è nominato dall'assemblea Consortile.
2. Il Direttore deve godere dei diritti civili e politici, deve essere in possesso di un diploma di laurea ed avere provata esperienza di amministrazione o gestione nel settore della pubblica amministrazione e nella gestione di servizi pubblici.
Ai fini del contenimento della spesa comunale, lo stesso preferibilmente va scelto tra i dipendenti di categoria D degli Enti partecipanti, ivi compresi i dipendenti in rapporto di servizio instaurato a tempo determinato ai sensi degli artt. 90 e 110 del D.lvo n. 267 del 18 agosto del 2000.
3. Il Direttore dura in carica per la durata di tre anni.



4. La revoca dell'incarico di Direttore può aver luogo per giusta causa riguardante l'Azienda o, comunque, per carenze di funzionalità ed efficienza e deve essere adottata con conforme deliberato della maggioranza del Consiglio di Amministrazione, sentito il Sindaco.

5. Nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento prolungati del Direttore, il Consiglio di Amministrazione può affidare temporaneamente, nelle more della nuova nomina, le funzioni dello stesso ad altra persona con caratteristiche di esperienza e professionali equipollenti.

6. Al Direttore, se dipendente, spetta in ragione dell'incarico un compenso determinato dal C.d.A. nel rispetto delle norme in materia di conferimento degli incarichi ai pubblici dipendenti. Nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, in questo caso, il compenso, comunque determinato, non potrà essere superiore all'importo massimo dell'indennità di posizione organizzativa e di risultato dei dipendenti Comunali. In caso di nomina di esterno il trattamento economico, normativo e previdenziale sarà regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro che verrà adottato dall'Azienda.

Art. 20

Competenze

1. Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'Azienda.

2. Il suo Ufficio è incompatibile con qualsiasi commercio, industria o attività professionale svolta, se non autorizzati singolarmente dall'Azienda.

3. Il Direttore ha, nell'ambito delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze attribuite per legge o dal presente Statuto agli altri organi dell'Azienda, la piena autonomia decisionale.

4. In particolare il Direttore:

A) sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale e finanziaria dell'Azienda in autonomia decisionale per il raggiungimento degli obiettivi generali dell'Azienda;

B) dirige il personale dell'Azienda ed esercita il potere disciplinare nei modi e con i limiti previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti;

C) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema dei piani e dei programmi d'intervento, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;


D) prende parte con funzione consultiva obbligatoria alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni;

E) svolge le attività gestionali ed organizzative relative alle forniture di beni e servizi in favore dell'Azienda e provvede agli appalti e alle forniture necessarie al suo funzionamento ordinario;

nomina le commissioni di gara per quanto di sua competenza e stipula i contratti;

F) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali d'incasso;

G) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;



H) attua, tramite ordini di servizio ed autonomamente, i provvedimenti ritenuti necessari alla struttura organizzativa ed alle funzioni del personale per i miglioramenti delle stesse ed il raggiungimento degli obiettivi dell'Azienda;

I) provvede a tutti gli altri compiti determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

5. Entro i limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento, il Direttore provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, agli acquisti, alle spese ed opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento della Azienda, sottoponendo poi allo stesso Consiglio il relativo rendiconto.

I REVISORI DEI CONTI

Art. 21

Nomina e composizione

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico finanziaria è affidata ad un collegio di tre Revisori dei conti, nominati dal CdA sulla base degli indirizzi fissati per le nomine ai sensi del TUEL, dal Consiglio Comunale.
2. I Revisori dei conti debbono essere scelti tra gli abilitati a svolgere questo compito, iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.
3. I Revisori restano in carica tre anni e comunque fino alla nomina dei subentranti, non possono essere revocati se non per giusta causa e sono rieleggibili una sola volta.
4. Non può essere nominato Revisore dei conti, e se nominato decade, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i sindaci revisori della società per azioni, nonché i componenti del Consiglio comunale e del Consiglio di Amministrazione, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Azienda e del Direttore, coloro che sono legati all'Azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'Azienda o industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'Azienda o liti pendenti con la stessa. Vale, inoltre, per i Revisori dei conti dell'Azienda l'ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità ed i limiti stabiliti dagli artt. 236 e 238 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Ai Revisori è corrisposta una indennità il cui ammontare è fissato dal Sindaco del Comune di Agropoli all'atto della costituzione e successivamente stabilito dall'assemblea Consortile.
6. Le modalità di revoca e decadenza sono disciplinate dal D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



7. I revisori redigono un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

Art. 22

Compiti

1. I Revisori dei conti debbono accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare nella relazione al conto consuntivo la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

2. Essi vigilano sulla gestione economico-finanziaria ed a questo fine:

A) esaminano i progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, nonché le loro variazioni, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti;

B) esaminano, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria dell'Azienda e la relazione sulla verifica periodica dello stato di attuazione del Piano Programma, formulando eventuali motivate osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione;

C) esprimono il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottoposte loro dal Consiglio di Amministrazione e, in specie, sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero delle disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni o quote societarie.

3. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.

4. Ai Revisori viene assicurato l'accesso agli atti e ai documenti dell'Azienda che siano di interesse per l'espletamento delle loro funzioni.

5. Qualora nell'espletamento delle funzioni i Revisori riscontrino gravi irregolarità nelle attività dell'Azienda hanno il dovere di riferire immediatamente al Consiglio di Amministrazione, consegnando al Presidente dello stesso una dettagliata relazione.

6. I Revisori possono, se invitati, partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, relativamente alla discussione e deliberazione del Bilancio d'esercizio, comprendente il conto consuntivo, nonché a tutte le altre sedute a cui vengano invitati dal Consiglio stesso.



7. I Revisori debbono presentare all'Assemblea Consortile ogni trimestre una relazione sull'andamento della gestione contenente rilievi e valutazioni sulla efficienza, efficacia ed economicità dei diversi servizi aziendali.

Art. 23

Funzionamento e responsabilità dell'Organo di Revisione

1. I Revisori dei conti debbono riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'Azienda in pegno, cauzione o custodia, riferendone le risultanze al Consiglio di Amministrazione.

2. Le relazioni dell'Organo di Revisione sono inviate al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore dell'Azienda.

3. I Revisori debbono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e debbono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA

Art. 24

Funzione organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Azienda e le sue variazioni sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore. Tale struttura definisce le funzioni delle unità organizzative e le mansioni dei loro responsabili.

2. A tale scopo il Consiglio di Amministrazione adotta gli opportuni regolamenti interni, in particolare per definire:

- a. l'organizzazione dell'Azienda ed il sistema delle responsabilità;
- b. le modalità di reclutamento del personale;
- c. il sistema di contabilità economico-patrimoniale;
- d. ogni altro aspetto che richieda un indirizzo generale di comportamento.

3. Fino all'adozione dei predetti regolamenti, si applicano per quanto compatibili gli analoghi regolamenti del Comune di Agropoli.

Art. 25

Personale

1. Ai dipendenti dell'Azienda si applica il trattamento economico e giuridico previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale di settore, oltre che dal Codice Civile.



2. Il rapporto di lavoro, costituito mediante sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro contenente gli elementi essenziali definiti nel CCNL in vigore nel tempo, può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale.

3. L'Azienda può esercitare le proprie funzioni anche con personale comandato dagli Enti partecipanti o da altri enti pubblici e privati con rapporti regolati mediante appositi protocolli.

4. I criteri generali relativi ai requisiti per l'assunzione del personale e le modalità di selezione sono determinati con regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente. Tenendo conto dell'esigenza di garantire la parità di trattamento e la qualità del personale assunto, andranno previsti idonei percorsi di valutazione comparativa dei candidati.

5. Gli atti di gestione del personale rientrano tra le competenze del Direttore dell'Azienda.

PATRIMONIO, CONTABILITA' E GESTIONE

Art. 26

Patrimonio e capitale di dotazione

1. Il patrimonio dell'Azienda comprende i beni immobili e mobili e i fondi liquidi assegnati in dotazione dagli Enti all'atto della costituzione dell'Azienda o successivamente, nonché i beni immobili o mobili acquisiti dall'Azienda con mezzi finanziari propri o con mutui assunti direttamente ovvero ad essa conferiti tramite donazioni od altri atti di liberalità da parte di soggetti terzi.

2. I beni conferiti sono valutati a norma di legge sulla base dei valori indicati nell'inventario dell'Ente; quelli conferiti in proprietà sono iscritti nel libro dei cespiti dell'Azienda e, a suo nome, presso i pubblici registri mobiliari ed immobiliari.

3. Il Direttore cura la tenuta dei registri di magazzino ed è consegnatario dei beni comunali assegnati o conferiti in uso o concessione all'Azienda.

Art. 27

Finanziamento degli investimenti

1. Per il finanziamento degli investimenti previsti l'Azienda provvede:

- a) con fondi accantonati;
- b) con altre forme di autofinanziamento;
- c) con contributi in conto capitale dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici e di ogni altro organismo internazionale;
- d) con eventuali contributi, donazioni e lasciti in genere di privati ed utenti;
- e) con l'incremento dei fondi di dotazione conferiti dagli enti partecipanti;
- f) con l'apertura di linee di credito.



Art. 28

Copertura dei costi

1. Qualora gli Enti partecipanti, per ragioni di carattere sociale, dispongano che l'Azienda effettui servizi o svolga attività senza il completo recupero dei relativi costi, assumono a proprio carico i relativi oneri e trasferiscono all'Azienda le risorse necessarie. Il contratto di servizio regola a tal fine i reciproci rapporti economico-finanziari, le modalità di rendicontazione e di versamento dei contributi riconosciuti all'Azienda.

Art. 29

Piano-programma e bilancio pluriennale

1. La programmazione pluriennale delle attività dell'Azienda è determinata mediante il piano-programma ed il bilancio pluriennale, di durata triennale, con aggiornamento annuale. Gli schemi del piano-programma e del bilancio pluriennale, predisposti dal Direttore e deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sono trasmessi per l'approvazione del Consiglio dell'ente interessato entro il 15 novembre di ciascun anno per il triennio successivo.

2. Il Piano-programma contiene le linee generali di sviluppo e funzionamento dell'Azienda, con particolare riguardo a:

- tipologia dei servizi erogati;
- standard di qualità,
- politiche tariffarie,
- modelli organizzativi e gestionali,
- politiche del personale,
- relazioni esterne,
- modelli di controllo.

Art. 30


Bilancio di previsione annuale

1. L'esercizio coincide con l'anno finanziario. Il bilancio annuale individua i budget di spesa ed entrata.

2. Il bilancio di previsione annuale, redatto in conformità al regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione, è trasmesso entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, unitamente al Piano-programma ed al bilancio di previsione triennale al Consiglio degli Enti partecipanti che lo approvano.

3. Il bilancio di previsione non può chiudere in disavanzo, tenendo conto delle entrate e dei trasferimenti.

4. Qualora, in corso di esercizio, si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili tali da non consentire il raggiungimento del pareggio di bilancio, l'Azienda propone le conseguenti variazioni, indicando, in apposito documento, le cause della sopravvenuta situazione ed i provvedimenti programmati od adottati in conseguenza. Nel medesimo documento l'Azienda indica se la perdita potrà essere fronteggiata con il fondo di riserva, o rinviata a nuovo, o se



ne viene richiesto il ripiano a carico dei bilanci degli Enti partecipanti.

5. In nessun caso l'attività corrente dell'Azienda può essere finanziata mediante indebitamento.

6. Il regolamento individua la documentazione che deve essere allegata al bilancio di previsione annuale.

Art. 31

Convenzione per l'espletamento delle attività trasferite

1. Tra gli Enti partecipanti e l'Azienda viene stipulato uno o più convenzioni di servizio finalizzati a dare attuazione operativa al Piano programma. La convenzione di servizio, laddove si occupa dell'attività ordinaria dell'Azienda, ha durata triennale; viene predisposto dal Direttore che lo trasmette, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, alla Giunta degli Enti partecipanti. La convenzione è successivamente sottoscritta dal Presidente, dopo essere stata approvata dal Consiglio degli Enti partecipanti.

2. Nella convenzione di servizio sono dettagliatamente regolati i reciproci impegni, con particolare riguardo a:

- a) impegni programmatici dell'Azienda circa i servizi da erogare e la loro modalità di erogazione;
- b) natura, qualità e quantità dei servizi da gestire o erogare;
- c) risorse finanziarie dirette e indirette destinate a finanziare le prestazioni erogate;
- d) rapporti organizzativi tra l'Azienda e gli Enti partecipanti;
- e) sistema di controllo e monitoraggio.

3. Le modifiche alla convenzione di servizio che si rendessero necessarie nel corso dell'anno, ma che siano limitate al punto c) del precedente comma, possono essere introdotte mediante corrispondenza tra il Direttore e i competenti organi dell'Ente, cui dovrà conseguire la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le competenze relative alle eventuali variazioni dei bilanci annuale e pluriennale.


Art. 32

Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio, da trasmettere agli Enti partecipanti, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio stesso, si compone dello stato patrimoniale, del conto consuntivo economico e della nota integrativa nonché, se del caso, degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, e viene redatto, in conformità alla normativa in vigore.

2. Le eventuali perdite di esercizio saranno ripianate mediante ricorso al fondo di riserva; qualora esso risultasse inadeguato, l'assemblea consortile adotterà i provvedimenti necessari, comprese le eventuali azioni di responsabilità. L'Azienda è tenuta a dare tempestiva comunicazione delle necessità di ripiano e delle motivazioni che l'hanno determinata. Le modalità di versamento del contributo sono stabilite dall'assemblea consortile, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

3. L'eventuale utile di esercizio dovrà essere destinato nell'ordine:



- a) alla costituzione od all'incremento del fondo di riserva legale;
- b) alla costituzione od all'incremento del fondo rinnovo impianti, se costituito;
- c) al fondo per lo sviluppo degli investimenti Aziendali secondo l'entità prevista dal piano-programma di misura straordinaria;
- d) l'eventuale eccedenza dovrà essere versata al fondo di riserva straordinaria.

NORME FINALI

Art. 33

Liquidazione dell'Azienda

1. La delibera di revoca di taluno o di tutti i servizi gestiti tramite l'Azienda, adeguatamente motivata, è adottata dal Consiglio dell'Ente interessato.
2. La delibera è inviata dall'Ente interessato al Consiglio di Amministrazione con invito alla presentazione del rendiconto della gestione fino alla data di consegna dei servizi in questione.
3. Nella fase di transizione ad altra forma di gestione di un servizio non si possono intraprendere operazioni, contrarre obbligazioni ed alienare beni stabili salvo che ciò non rientri nell'ordinaria Amministrazione o che risulti indispensabile per la salvaguardia economico-patrimoniale degli interesse dell'Azienda.

Art. 34

Accesso ai documenti e alle informazioni

1. Al fine di assicurare la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento della gestione è garantito, tramite apposito regolamento, il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda ed alle informazioni di cui essa è in possesso, in relazione ai servizi gestiti, secondo le disposizioni della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione.
2. Saranno in ogni caso garantite la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese e la salvaguardia degli interessi imprenditoriali e commerciali

Art. 35

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria potrà essere affidato, anche a seguito di trattativa privata, ad un istituto di credito o ad un consorzio di istituti di credito mediante apposita convenzione.

Art. 36

Contratti

1. L'attività contrattuale dell'Azienda deve ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) perseguimento dei fini pubblici nell'esercizio dei servizi affidati all'Azienda;



AL CONSIGLIO COMUNALE DI AGROPOLI

Causa ineleggibilità Dott. Rosario Bruno

Il consigliere comunale Raffaele Pesce rappresenta quanto segue.

Il Dott. Rosario Bruno nelle recenti elezioni amministrative, si è candidato alla carica di consigliere comunale nella lista del Partito Democratico, collegata al candidato sindaco Roberto Mutalipassi.

Il dott. Bruno ha riportato 225 preferenze per effetto delle quali, dopo la nomina di tre assessori del PD nella Giunta Comunale, è stato proclamato consigliere comunale.

Ciò premesso:

a) il Dott. Bruno, come da proprio curriculum autocertificato, è direttore aziendale del Centro di Riabilitazione Motoria srl con sede in Agropoli in via Fontana Saracena n. 6 (all. 1);

b) il suindicato centro è accreditato con la Asl Sa 3, ora Asl Sa (all. 2, 3 e 4).

L'art. 60 del D.lgs n. 267/2000 prescrive che:

1) Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale:

(...)

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.

Il co. 4 della disposizione prescrive che:



Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'art. 44 della l. n. 833/78 prescrive che:

Il piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 accerta la necessita' di convenzionare le istituzioni private di cui all'articolo precedente, tenendo conto prioritariamente di quelle gia' convenzionate. La legge regionale stabilisce norme per:

a) le convenzioni fra le unita' sanitarie locali e le istituzioni private di cui all'articolo precedente, da stipularsi in armonia col piano sanitario regionale e garantendo la erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unita' sanitarie locali;


b) le convenzioni fra le unita' sanitarie locali e le aziende termali di cui all'articolo 36.

Dette convenzioni sono stipulate dalle unita' sanitarie locali in conformita' a schemi tipo approvati dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Le convenzioni stipulate a norma del presente articolo dalle unita' sanitarie locali competenti per territorio hanno efficacia anche per tutte le altre unita' sanitarie locali del territorio nazionale.

Nella specie, come da documentazione allegata (all. 2, 3 e 4), il Centro di Riabilitazione Motoria srl è convenzionato nonché definitivamente accreditato con l'Asl Salerno e dunque, rientra nella previsione di cui all'art. 60 co. 4 d.lgs n. 267/2000.

Tanto premesso, si contesta al Dott. Bruno la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 60 co. 1 n. 9 del D.lgs n. 267/00, e si chiede al Consiglio Comunale di fissare la seduta per la relativa discussione.




Allego:

- 1) Curriculum autocertificato dal Dott. Rosario Bruno per la candidatura alla carica di consigliere comunale;
- 2) Documento del Centro di Riabilitazione Motoria srl comprovante l'accreditamento con l'Asl Salerno;
- 3) Contratto di convenzione con l'Asl Salerno;
- 4) Accredito del Centro di riabilitazione Motoria.
- 5) *VISORA CAMORACIO.*

Agropoli, 4/7/2022.

Il consigliere comunale
Avv. Raffaele Pesce



Curriculum Vitae

ROSARIO BRUNO
Via Silentina,6
84045 Altavilla Silentina (SA)

Tel: 3317098522
Email: rosariobruno.rh@libero.it



Data e Luogo di nascita:	12/10/1984, Battipaglia
Sesso:	Maschile
Cittadinanza:	Italiana
Istruzione e Formazione	2002/2003 Diploma di Maturità Liceo Scientifico "Alfonso Gatto" 2007 Laurea in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Salerno
Esperienza Lavorativa	2007 ad oggi Direttore Aziendale presso il Centro di Riabilitazione Motoria - Gestione dei rapporti aziendali con interlocutori esterni, enti e autorità - Gestione del budget, della contabilità e delle attività amministrative dell'azienda - Analisi delle migliori linee d'azione aziendali e pianificazione dell'attività formativa del personale - Direzione e gestione della pianificazione e programmazione delle attività svolte per assicurare la risposta ai bisogni assistenziali degli utenti, garantendo l'impiego ottimale delle risorse disponibili nel rispetto delle norme etiche e deontologiche e di qualità delle prestazioni. 2011 ad oggi Titolare del Bar Millionaire e del Centro Scommesse Planetwin365 in corso Europa n.63 Metinella di Albanella (sa)
Capacità e Competenze personali	
Madrelingua:	ITALIANA
Lingue Straniere:	INGLESE
Capacità e Competenze	Gestione dei progetti, collaborazione di squadra, buone capacità informatiche e relativo uso del PC e del linguaggio HTML.
Patente:	Patente di guida B
Ulteriori Informazioni	IMPRENDITORE MOTTIVATO E QUALIFICATO NEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA AL FINE DI PROMUOVERE E MIGLIORARE IL BENESSERE SOCIALE.

IN RIFERIMENTO ALLA LEGGE 678/96 SULLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, UTILIZZO ESPRESSAMENTE L'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI RIPOSTATI NEL MIO CURRICULUM PER LE ESIGENZE RICHIESTE.

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL MIO CURRICULUM VITAE SONO AUTOCERTIFICATE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

DATA

Agropoli li, 02/05/2022

FIRMA




(<https://www.centroriabilitazionemotoria.it/>)



Indirizzo


Agropoli, Via Fontana Saracena 6

Il centro



Email

crmsegreteria@libero.it (mailto:<http://crmsegreteria@libero.it?subject=Website%20Enquiry>)



Storia

Il Centro di Riabilitazione Motoria nasce nel gennaio del 1979, con decreto n.81 della Giunta regionale della Campania, nel Comune di Capaccio(SA).

2

nel 1994, con Decreto n. 607 del Sindaco del Comune di Capaccio, il via allora entro in funzione il servizio di semiconvitto e di internato.

Inaugurazione ad Agropoli

Nel 2000, i fondatori del Centro di Riabilitazione coronarono il loro grande sogno: la creazione di una propria struttura sorta immersa nella natura, sulle collinette sovrastanti la Cittadina di Agropoli, da dove si gode in assoluta tranquillità uno splendido panorama.

Essa si estende su una superficie di 10.000 mq, dei quali 800 coperti ed altri adibiti a verde attrezzato, parco giochi e parcheggio. In questa nuova struttura sono stati trasferiti ed accorpati tutti i servizi ambulatoriali, domiciliari, semi residenziali e centro diurno, in regime di accreditamento definitivo con il S.S.N. ASL Salerno/3 di Vallo della Lucania, per handicaps fisici - psichici, sensoriali riguardanti pazienti di tutte le età.



 FOTO

CONTRATTO

Contratto tra CENTRO DI RIABILITAZIONE MOTORIA - S.r.l.

Partita IVA: 00678330655, Codice Struttura CDH401, pec: centorm@legalmail.it con sede legale in AGROPOLI (Prov: SA; CAP: 84043) -rappresentato/a dal/la sottoscritto/a SCALZONE CARMELA come da fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale SCLCML57A52B644F, autenticata dal funzionario della ASL o della Regione che redige il presente atto, gestore della struttura denominata CENTRO DI RIABILITAZIONE MOTORIA - S.r.l. con sede operativa nel Comune di AGROPOLI alla Via Fontana Saracena, 6 autorizzata all'esercizio ai sensi della DGRC n. 3959/2001 e smi con provvedimento n. 7521 del 11/03/2020 del Comune di AGROPOLI accreditata con il SSR con Decreto n. 116/2014 ovvero dichiarata accreditabile ai sensi della L.R. 4/2011 Art. 1 comma 237 quinquies e seguenti per RSA e Centri Diurni per anziani e Disabili non autosufficienti per attività socio-sanitaria in regime residenziale e/o semiresidenziale della macroarea sanitaria e socio-sanitaria di RSA disabili e anziani non autosufficienti, (Residenza Sanitaria Assistenziale/Centro Diurno per anziani non autosufficienti, Unità di Cura residenziale per adulti non autosufficienti R3, Residenza Sanitaria Assistenziale/Centro Diurno per disabili non autosufficienti, Unità di Cura residenziali per disabili non autosufficienti RD3); il / la quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. 445/2000, dichiara:

- a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentate legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione agli atti della ASL: Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio d'Amministrazione e ed i poteri di rappresentanza, a data recente - oppure- copia autentica dello Statuto vigente e del verbale dell'Assemblea dei Soci di conferimento dei poteri agli Amministratori;
b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni / si trova in stato di insolvenza ed è pertanto sottoposto a procedura di;
c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, e che non sussistono le cause ostative previste all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575; e ciò con riguardo a tutti i soggetti indicati alla lett. b), art. 38, comma 1, D.lgs. 163/2006;
d) di essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
e) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e infortunistici, come attestato dalla Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva - DURC prot. n. 2732172 del 05/05/2021

L'Azienda Sanitaria Locale SALERNO con sede in Via Nizza, 146 - 84124 SALERNO (SA), Partita IVA 04701800650 rappresentata dal Direttore Generale Dr. Mario Iervolino, nato a Ottaviano (NA) il 21.09.1960, munito dei necessari poteri come da D.G.R.C. n. 373 del 06.08.2019 e D.P.G.R.C. n.103 del 08.08.2018,

PER

regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alle prestazioni alle attività sanitarie e socio-sanitarie della macroarea assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale per RSA per disabili e anziani non autosufficienti/demenze, Salute Mentale, Hospice, SUAP e Comunità residenziali e semiresidenziali per cittadini in stato di tossicodipendenza erogate nel periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 in conformità alla delibera di Giunta Regionale della Campania n.93 del 09.03.2021.

PREMESSO

- che con D.G.R.C. n.93 del 09.03.2021 la Giunta Regionale della Campania ha fissato il fabbisogno di prestazioni afferenti le attività territoriali socio-sanitarie e sanitarie di RSA per disabili e anziani non autosufficienti/demenze, Salute Mentale, Hospice, SUAP e Comunità residenziali e semiresidenziali per cittadini in stato di tossicodipendenza, che rappresenta pertanto la quantità di prestazioni che il SSR può erogare, ferma restando la compatibilità con la disponibilità di risorse finanziarie e con gli equilibri finanziari, ed ha adottato anche i relativi schemi contrattuali, cui si uniforma il presente contratto;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

La premessa è patto e forma parte integrante del presente contratto.

Art. 2 (oggetto e durata)

1. Il presente contratto ha ad oggetto la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni afferenti alle attività sanitarie e socio-sanitarie di - Salute Mentale, Hospice, Suap, Comunità residenziali e semiresidenziali per cittadini in stato di tossicodipendenza, RSA e per disabili e anziani non autosufficienti, Unità di Cura residenziale per disabili non autosufficienti RD3, Unità di Cura per adulti non autosufficienti R3 - in regime residenziale e semiresidenziale che l'ASL Salerno acquista dalla sottoscritta struttura erogatrice, da erogarsi nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 da parte della sottoscritta struttura privata ed i correlati limiti di spesa. Pertanto la disciplina recata dal presente contratto fissa i limiti massimi entro i quali possono rientrare dette prestazioni da erogarsi nel corso dell'anno 2021.

Art. 3 (quantità delle prestazioni)

1. Il volume massimo di prestazioni che la ASL, entro il limite massimo attribuito all'ASL, prevede di dover acquistare nel periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 dalla sottoscritta struttura erogatrice, e che dovrà essere erogato nel rispetto della continuità assistenziale fino a tutto il 31 dicembre 2021, è determinato in:

Table with 2 columns: Descrizione, N° prestazioni. Rows: Prestazioni in RSA disabili non autosufficienti/RD3 (0), Prestazioni in RSA anziani non autosufficienti/modulo demenze/R3 (0).

Table with 2 columns: Descrizione, N° prestazioni. Row: Prestazioni in Centro Diurno per disabili non autosufficienti (4.082).

Art. 4 (rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni)

1. Le prestazioni di cui al precedente art. 3 sono valorizzate, al netto della quota di compartecipazione a carico dell'Utente/Comune/Ambito Territoriale, e vengono remunerate applicando le seguenti tariffe per le prestazioni sociosanitarie in RSA/CD le tariffe approvate con DCA 110/2014;
2. Il limite di spesa e, quindi, il fatturato a carico dell'ASL, per il periodo dal 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, corrispondente al volume di prestazioni determinato al precedente art. 3, è fissato come segue:
 - a. Per le prestazioni residenziali in - in regime residenziale Euro 0,00 (al netto della quota di compartecipazione a carico dell'Utente/Comune/Ambito territoriale di cui è unico debitore l'utente o il Comune di residenza)
 - b. Per le prestazioni in CENTRO DIURNO PER DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI in regime semiresidenziale Euro 221.643,00 (al netto della quota di compartecipazione a carico dell'Utente/Comune/Ambito territoriale di cui è unico debitore l'utente o il Comune di residenza)
3. Nell'ambito dei limiti di spesa stabiliti nel comma precedente l'ASL e la sottoscritta struttura privata potranno rimodulare in corso d'anno i suddetti limiti di spesa, entro i limiti prestazionali aziendali in caso di disponibilità di prestazioni non erogate complessivamente dai centri erogatori ricadenti nell'ASL medesima. Nell'ambito dei limiti di spesa programmati, al fine di assicurare continuità per tutto l'anno solare delle prestazioni erogate, il consumo massimo del tetto annuale è fissato al 95% al 30 novembre 2021; pertanto, nulla spetterà alla sottoscritta struttura, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie rese oltre il suddetto consumo massimo.
4. La sottoscritta struttura potrà recuperare nel mese successivo l'eventuale volume di prestazioni non richiesto dagli aventi diritto, rispetto alla percentuale massima fissata al comma precedente; si precisa, comunque, che nulla spetterà né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per il caso in cui detto volume non sia stato recuperato entro il termine di durata del presente contratto

Art. 5 (criteri di remunerazione delle prestazioni)

1. La remunerazione delle prestazioni avverrà sulla base delle vigenti tariffe regionali fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento dei limiti di spesa di cui all'art. 4, se non espressamente modificati dalla Regione. Per le prestazioni cui si applica la tariffa per RSA o Centro Diurno sociosanitari, ai sensi della normativa vigente, la sottoscritta struttura privata ha l'obbligo di fatturare alla ASL esclusivamente la quota delle tariffe dovuta per la componente sanitaria, e all'utente/Comune la quota delle tariffe per la componente sociale, secondo le percentuali riportate al punto n. 1 del dispositivo del decreto commissariale n. 77 dell'11 novembre 2011. Per le strutture interessate dalle riconversioni parziali o totali in strutture socio sanitarie al momento della riconversione la residua quota di dodicesimi del tetto di spesa annuo sarà riservata alle prestazioni riconvertite.
2. Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e del punto 18 della Delibera della Giunta Regionale n. 800 del 16 giugno 2006, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, salvo espresso e diverso provvedimento regionale, il volume massimo di prestazioni di cui al precedente art. 3 si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al precedente art. 4. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto anche un espresso provvedimento della Giunta Regionale o del Commissario ad acta, che individui risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive. Pertanto, i maggiori costi conseguenti ad eventuali aumenti delle tariffe dovranno comunque essere assorbiti dall'incremento delle regressioni tariffarie derivanti dalla applicazione dei tetti di spesa e/o dalla riduzione dei volumi delle prestazioni sanitarie meno appropriate.
3. In considerazione del percorso, attualmente in fase di completamento, di riconversione delle ex Case di cura ad indirizzo neuropsichiatrico, limitatamente all'esercizio 2020 sarà consentito alle ASL sul cui territorio insistono le suddette strutture, di compensare annualmente i limiti di spesa di cui al precedente art. 4, con i limiti di spesa assegnati alla medesima struttura per l'attività ospedaliera (laddove esistente) dalla stessa effettuata ed anch'essa oggetto di riconversione ai sensi dei decreti commissariali nn. 94/2014, 193/2016 e 11/2018.
4. Le prestazioni eccedenti i limiti di spesa fissati al precedente art. 4 non potranno in alcun caso essere remunerate se eccedenti anche a seguito della compensazione di cui al precedente punto 3 del presente articolo.
5. Alla fine di ciascun trimestre solare, previa rendicontazione conforme alle apposite direttive che saranno emanate dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute, la sottoscritta struttura fatturerà separatamente alla ASL a titolo di "funzione di costo per rinnovo CCNL" il 50% dei maggiori oneri effettivamente sostenuti e corrisposti al proprio personale dipendente non medico, scaturiti e determinati dalla applicazione del rinnovo del CCNL AIOP - ARIS del 08.10.2020; per l'esercizio 2020 la fatturazione sarà effettuata in unica soluzione, entro il 31 marzo 2021 e dovrà essere pagata insieme alla liquidazione del saldo del primo trimestre 2021. (comma ulteriore, da applicarsi solo alle strutture private sanitarie e sociosanitarie che, alla data del 10 giugno 2020 di sottoscrizione della pre-intesa per il rinnovo, ancora adottavano il precedente contratto nazionale AIOP - ARIS del personale sanitario non medico dipendente)

Art. 6 (Modalità di accesso ed erogazione delle prestazioni)

1. L'erogazione delle prestazioni è subordinata alla redazione e aggiornamento periodico del progetto assistenziale individualizzato (PAI) redatto dall'UVI, nel caso di prestazioni sociosanitarie partecipate, o da altro organismo di valutazione multidimensionale specificamente individuato dalla ASL per le altre tipologie di prestazioni oggetto del presente contratto.
2. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la struttura erogatrice è tenuta a verificare preliminarmente la completezza e regolarità del progetto assistenziale e dell'autorizzazione, segnalando tempestivamente alla ASL eventuali irregolarità o anomalie. La mancata segnalazione alla ASL comporta la non remunerazione della prestazione.

Art. 7 (Obblighi della struttura erogatrice)

1. La struttura erogatrice sottoscritta, concorre al raggiungimento e rispetto di obiettivi di sanità pubblica, favorendo le condizioni di maggiore appropriatezza erogativa.



2. Pertanto essa si impegna a svolgere le attività e a erogare le prestazioni nel rispetto delle indicazioni e degli obiettivi indicati nel PAI, relazionando o riferendo al competente servizio aziendale che ha in carico il paziente circa l'andamento del progetto, anche proponendo aggiornamenti o revisioni.
3. La sottoscritta struttura è impegnata ad entrare nel circuito della rete informatica denominata "SINFONIA" (Sistema Informativo saNità Campana di cui al DCA n. 34 del 29.03.2019 e s.m.i.) e adempiere con diligenza e costanza ai propri debiti informativi secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale (NIS- FAR - SISIM - STS) dalla Regione o dall'Azienda, anche attraverso il puntuale, completo e corretto conferimento delle informazioni richieste attraverso i sistemi informatici individuati dalla Regione e dall'ASL, anche con riferimento alla alimentazione del File H secondo le indicazioni fornite dalla Regione e dalla ASL.
4. La struttura erogatrice si obbliga a collaborare con i programmi regionali e aziendali di verifica dell'appropriatezza, congruità e legittimità delle prestazioni, predisponendo e mantenendo condizioni organizzative necessarie e utili al corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 8 (Tavolo Tecnico)

1. Le parti si danno atto che per monitorare e garantire la compiuta e corretta applicazione del presente contratto è istituito un tavolo tecnico composto da n.11 membri di cui n. 8 designati congiuntamente dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e di n. 3 membri nominati dalla ASL. Il Tavolo viene convocato ogni due mesi.
2. Non possono fare parte del tavolo tecnico i rappresentanti delle Associazioni di categoria titolari (legali rappresentanti) di strutture erogatrici ubicate nell'ambito territoriale della ASL.
3. Al tavolo tecnico spettano, in particolare, i seguenti compiti:
 - a. monitoraggio congiunto dei volumi delle prestazioni erogate dalle singole strutture private e confronti con lo stesso monitoraggio effettuato dalla ASL, in modo da acquisire elementi utili a favorire il rispetto dei limiti prestazionali di cui all'art. 3 e di spesa definiti dall'art 4;
 - b. esame dei conteggi e delle determinazioni assunte dalla ASL ai fini della applicazione dei criteri di remunerazione stabiliti nei precedenti art. 4 e 5, con possibilità di formulare proposte di correzione e/o miglioramenti tecnici.
4. In caso di valutazione della ASL non concorde con quella della maggioranza degli altri componenti del tavolo tecnico, il parere di questi ultimi non è vincolante per la ASL, che motivatamente procederà ai conseguenti adempimenti in difformità dal parere dei rappresentanti delle associazioni di categoria, dandone comunicazione alla Direzione Generale per la Tutela della Salute.
5. Per le finalità di cui ai commi precedenti la sottoscritta struttura privata si impegna a fornire alla ASL tutti i dati relativi ai volumi ed ai fatturati entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni; l'omissione di tali comunicazioni comporterà l'esclusione della struttura dal pagamento dell'anticipazione prevista dall'art. 9.

Art. 9 (modalità di pagamento delle prestazioni)

1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la ASL corrisponderà alla sottoscritta struttura privata un acconto mensile pari al 95% del fatturato mensile.
2. Il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono.
3. Il pagamento del saldo, pari al 5% oltre IVA se dovuta, sarà fatturato nel modo seguente:
 - entro il 31 maggio per le fatture del primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo) entro il 31 agosto per le fatture relative al secondo trimestre (aprile-maggio-giugno) entro il 30 novembre per le fatture relative al terzo trimestre (luglio-agosto-settembre) entro il 28 febbraio dell'anno successivo per le fatture relative al quarto trimestre (ottobre-novembre-dicembre)
 Il diritto al pagamento dei suddetti saldi maturerà entro sessanta giorni dalla data della fattura (continuando, solo per le strutture private alle quali si applica il comma 4 del precedente art. 5) e comprenderà la remunerazione della "funzione di costo per rinnovo CCNL" di cui al comma 4 del precedente art. 5, previa separata fatturazione della stessa; per l'esercizio 2020 la fatturazione sarà effettuata in unica soluzione, entro il 31 marzo 2021 e dovrà essere pagata insieme alla liquidazione del saldo del primo trimestre 2021.
4. L'ASL, entro trenta giorni prima dei termini di cui al comma 3, al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, comunicherà alla struttura quanto liquidabile a saldo; ed eventualmente richiede alla sottoscritta struttura privata eventuali note di credito, sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per assicurare il rispetto dei limiti di spesa e di fatturato fissati al precedente art. 4 e art. 9;
5. Qualora in corso d'anno si prospetti un superamento della C.O.M. della sottoscritta struttura privata, fermo restando che tale superamento dovrà essere verificato in base al consuntivo dell'intero anno solare, il pagamento delle fatture emesse a saldo in corso d'anno non potrà essere effettuato alle scadenze periodiche stabilite nel comma precedente, per la parte corrispondente al superamento della COM in maturazione.
6. Ai fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento di ciascuno dei saldi di cui al precedente comma 3 è subordinato al ricevimento da parte della ASL della/e suddetta/e (eventuale/i) nota/e di credito
7. Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che la ASL non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza dei termini di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue:
 - a. per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
 - b. per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
 - c. per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
 - d. a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali.
8. La struttura erogatrice privata esprime il proprio consenso ai sensi dell'art. 1194 del Codice Civile ad imputare i pagamenti ricevuti dalla ASL al capitale, prima che agli interessi, alle spese ed al risarcimento previsto dall'art. 6 del Dlgs 231/2002 e s.m.i., salvo diversa indicazione scritta da parte della ASL medesima.
9. Il pagamento da parte della ASL di interessi moratori e spese, nonché dell'indennizzo di cui all'art. 6 del Dlgs 231/2002, avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di

pagamento, stante l'automatismo della costituzione in mora). In tal caso la ASL emetterà una specifica disposizione di pagamento, che dichiara espressamente e per iscritto l'imputazione dello stesso agli interessi, alle spese e/o all'indennizzo.

10. Ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, la sottoscritta struttura erogatrice privata indica il seguente conto corrente bancario di cui è intestataria, sul quale la ASL effettuerà ogni pagamento dovuto in esecuzione del presente contratto: IT95C0843176140000000639615 presso: B.C.C. Capaccio (12/01/1957) impegnandosi a comunicare tempestivamente, con apposita lettera firmata dal legale rappresentante, eventuali modifiche.

Art. 10 (efficacia del contratto)

1. Il presente contratto si riferisce periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n.93 del 09.03.2021.
2. Il presente contratto sarà adeguato agli eventuali ulteriori provvedimenti regionali in materia, qualora dovessero intervenire nel periodo di vigenza dello stesso.

Art. 11 (norme finali)

1. Per ogni controversia riguardo l'attuazione del presente contratto le parti potranno adire esclusivamente il Foro competente per il territorio in cui ha sede legale la sottoscritta ASL.
2. Per qualsiasi controversia tra la sottoscritta struttura privata e la ASL e/o la Regione, anche non inerente al presente contratto, è espressamente escluso il ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti.
3. La sottoscritta struttura privata dichiara espressamente di conoscere la citata delibera di Giunta Regionale della Campania n.93 del 09.03.2021.

Art. 12 (Clausola di salvaguardia)

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso.
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporaneamente circoscritti alla/alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente accordo/contratto.

15 GIU 2021 / _____ 202__

Timbro e firma della ASL Salerno
Il Direttore Generale
Dr. Mario Iervolino

Timbro e Firma del Legale Rappresentante
della Struttura Privata
**CENTRO RIABILITAZIONE
MOTORIA s.r.l.
L'AMMINISTRATORE
(Scalzone Carmela)**

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano, unitamente allo stesso, unico ed inscindibile contesto. E' da intendersi specificamente approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1361 del C.C. l'art. 11 (Clausola di salvaguardia) del presente contratto.

Timbro e firma della ASL Salerno
Il Direttore Generale
Dr. Mario Iervolino

Timbro e Firma del Legale Rappresentante
della Struttura Privata

**CENTRO RIABILITAZIONE
MOTORIA s.r.l.
L'AMMINISTRATORE
(Scalzone Carmela)**



DECRETO N. 5 DEL 16/11/2020

OGGETTO: Art. 1, comma 237-quater della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii. **Accreditamento Istituzionale definitivo per prestazioni in RSA e Centri Diurni per disabili non autosufficienti -A.S.L. Salerno.**

(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017 acta ix: "corretta applicazione delle procedure di accreditamento degli erogatori, in coerenza con le osservazioni ministeriali e la normativa vigente").

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" e, in particolare, l'art. 1, comma 180, che ha previsto per le regioni interessate l'obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico finanziario, ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore ad un triennio;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che, in attuazione della richiamata normativa, pone a carico delle regioni l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo per l'anno di riferimento, nonché la stipula di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 460 del 20/03/2007 "Approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004";

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 con la quale il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro tempore della Regione Campania quale Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2015, con la quale sono stati nominati quale Commissario ad Acta il dott. Joseph Polimeni e quale Sub Commissario ad acta il Dott. Claudio D'Amario;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10/07/2017 con la quale, all'esito delle dimissioni del dott. Polimeni dall'incarico commissariale, lo scrivente è stato nominato, quale Commissario ad Acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dal disavanzo del SSR Campano, secondo i programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii.;

VISTA la comunicazione assunta al protocollo della Struttura Commissariale n. 430 del 9 Febbraio 2018 con la quale il Sub Commissario Dott. Claudio D'Amario ha rassegnato le proprie



Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

dimissioni per assumere la funzione di Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria presso il Ministero della Salute;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato n. 2470/2013 secondo cui "nell'esercizio dei propri poteri, il Commissario ad Acta agisce quale organo decentrato dello Stato ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali, emanando provvedimenti qualificabili come "ordinanze emergenziali statali in deroga", ossia "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro";

VISTO l'art. 1 della legge regionale n. 4/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare:

- a) il comma 237-quater con il quale è disposto che, in relazione all'accreditamento istituzionale definitivo, il fabbisogno va soddisfatto prioritariamente attraverso l'accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1/1/2007;
- b) i commi 237-quinquies, 237-sexies, 237-octies e 237-octies-bis che disciplinano la procedura per presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale da parte delle strutture private transitoriamente accreditate;
- c) il comma 237-quaterdecies che dispone la cessazione dell'efficacia della delega alle AA.SS.LL. in materia di accreditamento definitivo prevista dall'art. 8, comma 1, della richiamata L.R. n. 16/2008, ferme restando le disposizioni riguardanti le Commissioni istituite presso le Aziende medesime per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento, i cui esiti vanno certificati e comunicati alla competente struttura regionale;
- d) il comma 237-duodecies che disciplina l'attività di verifica delle istanze presentate da parte delle Commissioni locali previste dall'art. 8 della L.R. n. 16 del 28.11.2008 e prescrive, tra l'altro, che il Commissario ad Acta adotta i decreti di rilascio dell'accreditamento definitivo al positivo esito delle stesse ovvero, in caso contrario, rigetta la domanda;

PREMESSO che:

- a) con decreto commissariale n. 19 del 7/3/2012 sono state approvate le istruzioni d'uso e le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie private attraverso la piattaforma applicativa messa a disposizione da So.Re.Sa. s.p.a., ed è stato precisato che l'accreditamento si sarebbe conseguito soltanto al termine delle procedure di verifica come disciplinate dal comma 237 duodecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii.;
- b) con DCA n. 90 del 9/8/2012 -come rettificato con successivi decreti commissariali n.124 del 10/10/2012 e n. 10 del 25/1/2013 -sono state approvate: I) la disciplina per le modalità di verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie ai sensi della L.R. n. 23/2011;II) la check list dei requisiti generali per la verifica delle strutture di cui al regolamento n. 3/2006 e n. 1/2007; III) la check list per la verifica dei requisiti specifici delle strutture di cui al Reg. n.3/2006, nonché la check list per la verifica dei requisiti specifici delle strutture di cui al Reg. n. 1/2007, e si è stabilito che le AA.SS.LL., nell'ambito delle attività di verifica, avrebbero dovuto attenersi a quanto in essi disciplinato;
- c) con DCA n. 91 del 9/8/2012, ai sensi del citato comma 237 undecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011, si è preso atto dell'elenco, trasmesso da So.Re.Sa. contenente la ricognizione delle istanze di accreditamento istituzionale, regolarmente presentate;



Regione Campania
 Il Commissario ad Acta per l'attuazione
 del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
 (Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

- So.Re.Sa. l'invio alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di copia integrale delle singole istanze per procedere alle verifiche di cui al punto 20 dell'allegato a) del decreto commissariale n. 19/2012;
- d) con DCA n. 151 del 28/12/2012 il precedente elenco è stato integrato a seguito di approfondimenti istruttori effettuati a norma del punto 17 dell'allegato A) del DCA n. 19/2012 ed è stato trasmesso alle AA.SS.LL. competenti per le conseguenti verifiche;
- e) con DCA n. 49 del 30/5/2013 è stato approvato, quale mero atto ricognitivo, l'elenco delle istanze di accreditamento istituzionale presentate in applicazione dell'art. 1, comma 237-quinquies della L.R. n. 4/2011 e sono state demandate alle AA.SS.LL. le verifiche sia per quanto concerne la veridicità delle dichiarazioni di notorietà rese dai richiedenti, sia l'accertamento in loco del possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente e richiesti per l'accreditamento istituzionale definitivo;
- f) a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 5/2013, che ha sostituito i commi 237-decies, 237-undecies e 237-duodecimes dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011, con DCA n. 50 del 30/5/2013 So.Re.Sa. è stata autorizzata alla riattivazione della piattaforma informatica dalla data di pubblicazione del decreto medesimo sul BURC, e sono state approvate le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze;
- g) con DCA n. 73 del 21/6/2013, all'esito della procedura avviata con il decreto commissariale n. 50/2013, è stato approvato, quale mero atto ricognitivo, l'elenco, trasmesso da So.Re.Sa., di ulteriori n.55 istanze di accreditamento istituzionale regolarmente ammesse;
- h) il Direttore Generale dell'ASL Salerno ha trasmesso l'atto deliberativo n. 114 del 10/2/14 avente ad oggetto "Accreditamento istituzionale definitivo delle strutture che hanno fatto istanza alla SO.RE.SA con allegate relazioni finali motivate. Annullamento e provvedimenti conseguenziali" all'esito delle verifiche disposte a seguito delle istanze per il rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo da parte di strutture sanitarie private che erogano prestazioni di Centri Diurni per disabili non autosufficienti come appresso indicate (Tab. 1):

Tab. 1

Ragione Sociale	P.IVA/CF	Denominazione struttura operativa	Sede Operativa	Sede Legale	Istanza SO.RE.SA
Centro Juventus Viconati s.r.l.	4172640650	Centro Juventus Viconati s.r.l.	Corso Umberto I n. 126 - VIBONATI (SA)	IDEM	ST04544
Centro Riabilitazione Motone srl	00678330655	Centro Riabilitazione Motone srl	Via Fontana Saracena 12 - AGROPOLI (SA)	IDEM	ST03502
Fondazione Opera Giovanile Juventus Don Donato Ippolito onl.us	02196140657	Fondazione Opera Giovanile Juventus Don Donato Ippolito onl.us.	Via Carlo Pisacane 5 - SALA CONSILINA (SA)	IDEM	ST04541
FONDAZIONE PEPPINO SCOPPA ONLUS	94035420655	FONDAZIONE PEPPINO SCOPPA ONLUS	Via dei G... 27 - ANGRÌ (SA)	IDEM	ST02383



Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

Fondazione Saernum Anfiag già Anfiag onlus Salerno	03866880657	Centro Diurno Integrato per disabili Giovanni Caressa	Via del Torrione 83 - SALERNO	IDEM	ST04005
MEDICAL R s.r.l.	02353800655	MEDICAL R. s.r.l.	Via Ottavio Valiante 41 - VALLICOLA DELLA LUCANIA (SA)	IDEM	ST04053
Ortokinesis s.r.l.	02757430653	Ortokinesis s.r.l.	Contrada Villoni sns - PIAGGINE (SA)	IDEM	ST04025


1) con detta deliberazione, il Direttore Generale dell'A.S.L. Salerno ha certificato l'ammissibilità delle strutture alle procedure di accreditamento istituzionale ed il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per il rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo istituzionale ed ha attestato l'accREDITABILITÀ delle strutture sanitarie come riportate nella seguente tabella 2:

Tab. 2

Ragione Sociale	Denominazione struttura operativa	Attività	Posti letto semiresidenziali	Classe
Centro Juventus Vibonati s.r.l.	Centro Juventus Vibonati s.r.l.	Centro Diurno disabili autosufficienti	10	3
Centro Riabilitazione Motoria srl	Centro Riabilitazione Motoria srl	Centro Diurno disabili autosufficienti	15	3
Fondazione Opera Giovanile Juventus Don Donato Ippolito onlus	Fondazione Opera Giovanile Juventus Don Donato Ippolito o.n.l.u.s.	Centro Diurno disabili autosufficienti	10	3
FONDAZIONE PEPPINO SCOPPA ONLUS	FONDAZIONE PEPPINO SCOPPA ONLUS	Centro Diurno disabili autosufficienti	35	3
Fondazione Saernum Anfiag già Anfiag onlus Salerno	Centro Diurno Integrato per disabili Giovanni Caressa	Centro Diurno disabili autosufficienti	100	3
MEDICAL R. s.r.l.	MEDICAL R. s.r.l.	Centro Diurno disabili autosufficienti	15	3
Ortokinesis s.r.l.	Ortokinesis s.r.l.	Centro Diurno disabili autosufficienti	11	3
Per un totale di posti letto			196	

PRESO ATTO che

- con il decreto commissariale n. 89 del 31.10.2019 "Art. 7 comma 237-quater della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii. **AccREDITAMENTO Istituzionale definitivo per Residenze Sanitarie di Riabilitazione Estensiva di soggetti portatori di Disabilità fisica, Psicica e Sensoriale di strutture private dell'A.S.L. SALERNO - Approvazione accordo di riconversione**" sono



Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campania
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

- stati approvati i verbali di accordo di riconversione sottoscritti in data 26 settembre 2019 e 4 ottobre 2019 tra la Regione Campania, l'A.S.L. Salerno e le Strutture titolari delle residenze sanitarie di riabilitazione estensiva in regime semiresidenziale e residenziale di soggetti portatori di Disabilità Fisica, Psicica e Sensoriale insistenti nel territorio della medesima A.S.L.;
- l'accordo di riconversione si attua nei limiti del fabbisogno programmato degli altri setting assistenziali interessati al processo, come definiti nel DCA 14/2017 e 83/2019, al netto delle istanze presentate su piattaforma SO.RE.SA. per RSA e Centri diurni per disabili non autosufficienti ancora da definire, dei posti letto privati, dei posti letto pubblici;
 - le strutture interessate al processo di riconversione hanno optato per un totale di n. n. 53 PL Centro diurno per disabili non autosufficienti;

RITENUTO, pertanto, di disporre

- l'accreditamento istituzionale definitivo per le strutture indicate in tabella 3 per il regime semiresidenziale come Centri Diurni per disabili non autosufficienti in funzione del progressivo soddisfacimento del relativo fabbisogno regionale definito dagli atti di programmazione regionale per l'ASL Salerno così come dichiarati accreditabili con l'atto deliberativo n. 114 del 10/2/14 dell'ASL di Salerno per l'attività svolta presso la sede operativa e con la classe di qualità a fianco indicata;
- l'attribuzione del codice NSIS, a cura della DG Tutela Salute, alle strutture come sotto identificate per la tipologia e numero di posti letto a fianco di ciascuna riportati in tabella 3, ai fini della tracciabilità dei flussi informativi nazionali e regionali; il rilascio del codice ha una ed esclusiva finalità di identificazione della struttura, e della tipologia di attività accreditata definitivamente;

Tab. 3

Ragione Sociale	Denominazione struttura operativa	Sede Operativa e legale	Tipologia	Posti letto	Classe	Codice NSIS
Centro Juventus Vibonati s.r.l.	Centro Juventus Vibonati s.r.l.	Corso Umberto I n. 128 - VIBONATI (SA)	Attività semiresidenziale in Centri Diurni per disabili	10	3	CDH400
Centro Riabilitazione Motoria srl	Centro Riabilitazione Motoria srl	Via Fontana Saracena 12 - AGROPOLI (SA)	Attività semiresidenziale in Centri Diurni per disabili	15	3	CDH401
Fondazione Opera Giovanile Juventus Don Donato Ippolito o.n.l.u.s.	Fondazione Opera Giovanile Juventus Don Donato Ippolito o.n.l.u.s.	Via Carlo Pisacane 5 - SALA CONSILINA (SA)	Attività semiresidenziale in Centri Diurni per disabili	10	3	CDH402
FONDAZIONE PEPPINO SCOPPA ONLUS	FONDAZIONE PEPPINO SCOPPA ONLUS	Via dei Goti 27 - ANGRI (SA)	Attività semiresidenziale in Centri Diurni per disabili	35	3	CDH403
Fondazione Salernum Anffas già Anffas onlus Salerno	Centro Diurno Integrato per disabili Giovanni Caressa	Via del Tonnazzo 83 - SALERNO	Attività semiresidenziale in Centri Diurni per disabili	100	3	CDH404
MEDICAL R. s.r.l.	MEDICAL R. s.r.l.	Via Ottavio Valiante 41 - VALLO DELLA LUCANIA (SA)	Attività semiresidenziale in Centri Diurni per disabili	15	3	CDH405



Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

Ortokinesis s.r.l.	Ortokinesis s.r.l.	Contrada Valloni sns PIAGGINE (SA)	Attività semiresidenziale in Centri Diurni per disabili	11	3	CDH405
--------------------	--------------------	---------------------------------------	---	----	---	--------

VISTO il fabbisogno di posti letto residenziali e semiresidenziali per l'area della disabilità determinato con il DCA n.14/2017 e dal successivo DCA n.83 del 31/10/2019;

Alla stregua dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal competente ufficio della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSF

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di **DISPORRE** l'accreditamento istituzionale definitivo per le strutture indicate nella sottostante tabella per il regime semiresidenziale come "Centri Diurni per disabili non autosufficienti" in funzione del progressivo soddisfacimento del relativo fabbisogno regionale definito dagli atti di programmazione regionale per l'ASL Salerno così come dichiarati accreditabili con l'atto deliberativo n. 114 del 10/2/14 dell'ASL di Salerno per l'attività svolta presso la sede operativa e con la classe di qualità a fianco indicate;
- di **DISPORRE** l'attribuzione del codice NSIS, a cura della DG Tutela Salute, alle strutture come sotto identificate per la tipologia e numero di posti letto a fianco di ciascuna riportati, ai fini della tracciabilità dei flussi informativi nazionali e regionali; il rilascio del codice ha unica ed esclusiva finalità di identificazione della struttura, e della tipologia di attività accreditata definitivamente

Regione Sociale	Denominazione struttura operativa	Sede Operativa e legale	Tipologia	Posti letto	Classe	Codice NSI
Centro Juventus Vibonati s.r.l.	Centro Juventus Vibonati s.r.l.	Corso Umberto I n. 128 - VIBONATI (SA)	Attività semiresidenziale in Centri Diurni per disabili	10	3	CDH400
Centro Riabilitazione Motoria srl	Centro Riabilitazione Motoria srl	Via Fontana Saracena 12 - AGROPOLI (SA)	Attività semiresidenziale in Centri Diurni per disabili	15	3	CDH401
Fondazione Opera Giovanile Juventus Don Donato Ippolito o.n.l.u.s.	Fondazione Opera Giovanile Juventus Don Donato Ippolito o.n.l.u.s.	Via Carlo Pisacane 5 - SALA CONSILINA (SA)	Attività semiresidenziale in Centri Diurni per disabili	10	3	CDH402
FONDAZIONE PEPPINO SCOPPA ONLUS	FONDAZIONE PEPPINO SCOPPA ONLUS	Via dei Goti 27 - ANGRI (SA)	Attività semiresidenziale in Centri Diurni per disabili	35	3	CDH403
Fondazione Salernum Anffas già Anffas onlus Salerno	Centro Integrato Diurno per disabili Giovanni	Via del Tonnazzo 83 - SALERNO	Attività semiresidenziale in Centri Diurni per	100	3	CDH404



Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

	Caressa		disabili				
MEDICAL R. s.r.l.	MEDICAL R. s.r.l.	Via Ottavio Valiante 41 - VALLO DELLA LUCANIA (SA)	Attività semiresidenziale in Centri Diurni per disabili	15	3	CDH405	
Ortokinesis s.r.l.	Ortokinesis s.r.l.	Contrada Valloni snc - PIAGGINE (SA)	Attività semiresidenziale in Centri Diurni per disabili	11	3	CDH405	

- 3 di **CONFERMARE** che i posti letto riportati nella sopraindicata tabella rientrano nei limiti del fabbisogno programmato dagli atti di programmazione regionale;
- 4 di **STABILIRE**:
- a) che l'accREDITAMENTO definitivo istituzionale decorre dalla data di adozione del presente DCA ed ha durata quadriennale;
 - b) che l'autorità deputata all'attività di controllo e vigilanza sulla erogazione delle prestazioni e sulla permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO istituzionale è la A.S.L. territorialmente competente;
 - c) che in caso di riscontrata perdita dei suddetti requisiti, il Direttore Generale dell'Azienda dovrà inviare agli Uffici regionali la relativa proposta di sospensione o di revoca dell'accREDITAMENTO istituzionale;
 - d) che, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di validità dell'accREDITAMENTO istituzionale i soggetti interessati dovranno presentare all'Azienda Sanitaria la domanda per il rinnovo dello stesso. A tal fine il rinnovo è subordinato alla verifica del permanere di tutte le condizioni richieste dalla legge per il rinnovo dell'accREDITAMENTO stesso;
 - e) che le risultanze delle verifiche effettuate dovranno pervenire ai competenti Uffici regionali almeno un mese prima della scadenza del titolo onde consentire l'espletamento delle successive attività;
- 5 di **STABILIRE** che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Enti competenti;
- 6 di **STABILIRE** altresì che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in asito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;
- 7 di **FARE OBBLIGO** alla Direzione dell'ASL di Salerno di chiudere al 31/12/2019 i codici precedentemente attribuiti per il sistema NSIS flusso STS alle strutture oggetto del presente provvedimento ed inserire, a far data dal 1/1/2020, i nuovi codici attribuiti alle stesse nella sopraindicata tabella, nel flusso STS 11 della piattaforma ministeriale NSIS;
- 8 di **FARE CARICO** alla Direzione Generale dall'ASL Salerno di provvedere alla corretta alimentazione del flusso regionale File H e dei flussi ministeriali (modelli di rilevazione STS e flusso FAR) per le strutture oggetto del presente provvedimento;




Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

- 9 di TRASMETTERE copia del presente decreto all'ASL Salerno territorialmente competente anche per la notifica alle strutture interessate;
- 10 di TRASMETTERE il presente provvedimento ai Ministeri affiancanti, riservandosi di adeguarlo alle eventuali osservazioni formulate dagli stessi;
- 11 di TRASMETTERE copia del presente decreto all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, all'Assessore Regionale al Bilancio e al Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale in raccordo con il Commissario ad acta per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, al BURC per tutti gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Il Direttore Generale
per la Tutela della Salute
Avv. Antonio Postiglione

DE LUCA 

In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

**CENTRO DI RIABILITAZIONE
MOTORIA - S.R.L.**



F9PGX0

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	AGROPOLI (SA) VIA FONTANA SARACENA 6 CAP 84043
Domicilio digitale/PEC	centrorm@legalmail.it
Numero REA	SA - 165315
Codice fiscale n. iscr. al Registro Imprese	00678330655
Partita IVA	00678330655
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	07/10/1978
Data iscrizione	27/10/1978
Data ultimo protocollo	29/05/2021
Amministratore Unica	SCALZONE CARMELA Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	19/08/1986
Codice ATECO	88.99
Codice NACE	88.99
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	36.694,00
Addetti al 31/03/2022	25
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	3
Amministratori	1
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	0
Trasferimenti di quote	4
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	16

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	3
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	3
5 Amministratori	4
6 Attività, albi ruoli e licenze	5
7 Aggiornamento impresa	6

1 Sede

Indirizzo Sede legale	AGROPOLI (SA) VIA FONTANA SARACENA 5 CAP 84043
Domicilio digitale/PEC	centrom@legalmail.it
Partita IVA	00678330655
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	SA - 165315
Data iscrizione	27/10/1978

Informazioni supplementari

LA SOCIETA' IN DATA 19/8/1986 E' STATA TRASFORMATA DA S.A.S. IN S.R.L.

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 00678330655 Data di iscrizione: 19/02/1996
Estremi di costituzione	Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA Data atto di costituzione: 07/10/1978
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	OGGETTO SOCIALE: CREAZIONE E GESTIONE DI CENTRI PER PRATICARE L'ASSISTENZA RIABILITATIVA ALLE PERSONE AFFETTE DA MENOMAZIONI CONGENITE O ACQUISITE E CENTRI DI RIABILITAZIONE MOTORIA ED ATTIVITA' ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00678330655
del Registro delle Imprese di SALERNO
Precedente numero di iscrizione: SA154-1411
Data iscrizione: 19/02/1996

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Informazioni costitutive

Denominazione: CENTRO DI RIABILITAZIONE MOTORIA - S.R.L.
Data atto di costituzione: 07/10/1978

Iscrizione Registro Società

Data iscrizione: 12/10/1978

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

organi amministrativi

amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE: CREAZIONE E GESTIONE DI CENTRI PER PRATICARE L'ASSISTENZA RIABILITATIVA ALLE PERSONE AFFETTE DA MENOMAZIONI CONGENITE O ACQUISITE E CENTRI DI RIABILITAZIONE MOTORIA ED ATTIVITA' CONNESSE ALL'ASSISTENZA AGLI SPASTICI - CREAZIONE E GESTIONE CENTRI DI MEDICINA DELLO SPORT, CENTRI DI CHIRURGIA E MEDICINA ESTETICA, CENTRI DI RADIOLOGIA ED ANALISI CLINICHE E MEDICINA NUCLEARE.

Altri riferimenti statutari

deposito statuto aggiornato

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SOCIETA' DI CAPITALI AI SENSI DEL D.LG.VO 6/2003.

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 36.694,00
Sottoscritto: 36.694,00
Versato: 36.694,00

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 13/07/2017
capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 36.694,00 Euro

Proprietà

BRUNO LUCA

Quota di nominali: 9.173,50 Euro
Di cui versati: 9.173,50
Codice fiscale: BRNLCU89E26A717G
Tipo di diritto: proprietà
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ALTAVILLA SILENTINA (SA) VIA SILENTINA S CAP 84045

Usufrutto

Nuda Proprietà

SCALZONE CARMELA

BRUNO LUCA

Quota di nominali: 9.173,50 Euro
Di cui versati: 9.173,50
Codice fiscale: SCLCML57A52B644F
Tipo di diritto: usufrutto
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ALTAVILLA SILENTINA (SA) VIA SILENTINA S CAP 84045
Codice fiscale: BRNLCU89E26A717G
Tipo di diritto: nuda proprietà

Iscrizione Registro Società	Data iscrizione: 12/10/1978
Sistema di amministrazione e controllo	
durata della società	Data termine: 31/12/2050
sistema di amministrazione e controllo contabile	Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico
organi amministrativi	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	OGGETTO SOCIALE: CREAZIONE E GESTIONE DI CENTRI PER PRATICARE L'ASSISTENZA RIABILITATIVA ALLE PERSONE AFFETTE DA MENOMAZIONI CONGENITE O ACQUISITE E CENTRI DI RIABILITAZIONE MOTORIA ED ATTIVITA' CONNESSE ALL'ASSISTENZA AGLI SPASTICI - CREAZIONE E GESTIONE CENTRI DI MEDICINA DELLO SPORT, CENTRI DI CHIRURGIA E MEDICINA ESTETICA, CENTRI DI RADIOLOGIA ED ANALISI CLINICHE E MEDICINA NUCLEARE.
Altri riferimenti statutari	
deposito statuto aggiornato	ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SOCIETA' DI CAPITALI AI SENSI DEL D.LG.VO 6/2003.

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato: 36.694,00
	Sottoscritto: 36.694,00
	Versato: 36.694,00

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 13/07/2017 capitale sociale	Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 36.694,00 Euro
Proprietà' BRUNO LUCA	Quota di nominali: 9.173,50 Euro Di cui versati: 9.173,50 Codice fiscale: BRNLCU89E26A717G Tipo di diritto: proprietà' <i>Domicilio del titolare o rappresentante comune</i> ALTAVILLA SILENTINA (SA) VIA SILENTINA 6 CAP 84045
Usufrutto Nuda Proprietà' SCALZONE CARMELA	Quota di nominali: 9.173,50 Euro Di cui versati: 9.173,50 Codice fiscale: SCLCML57A52B644F Tipo di diritto: usufrutto <i>Domicilio del titolare o rappresentante comune</i> ALTAVILLA SILENTINA (SA) VIA SILENTINA 6 CAP 84045
BRUNO LUCA	Codice fiscale: BRNLCU89E26A717G Tipo di diritto: nuda proprietà'

Proprieta'

BRUNO ROSARIO

Quota di nominali: 9.173,50 Euro
Di cui versati: 9.173,50
Codice fiscale: BRNRSR84R12A717Z
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ALTAVILLA SILENTINA (SA) VIA SILENTINA 6 CAP 84045

Usufrutto

Nuda Proprieta'

SCALZONE CARMELA

BRUNO ROSARIO

Quota di nominali: 9.173,50 Euro
Di cui versati: 9.173,50
Codice fiscale: SCLCML57A52B644F
Tipo di diritto: usufrutto
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ALTAVILLA SILENTINA (SA) VIA SILENTINA 6 CAP 84045
Codice fiscale: BRNRSR84R12A717Z
Tipo di diritto: nuda proprieta'

**Variazioni sulle quote sociali
che hanno prodotto l'elenco
sopra riportato
pratica con atto del 06/07/2017**

Data deposito: 13/07/2017
Data protocollo: 13/07/2017
Numero protocollo: SA -2017-50116

5 Amministratori

Amministratrice Unica

SCALZONE CARMELA

Rappresentante dell'impresa

**Organi amministrativi in carica
amministratore unico**

Numero componenti: 1
Durata in carica: a tempo indeterminato
Data inizio carica: 03/02/2021

Elenco amministratori

**Amministratrice Unica
SCALZONE CARMELA**

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nata a CAPACCIO PAESTUM (SA) il 12/01/1957
Codice fiscale: SCLCML57A52B644F
ALTAVILLA SILENTINA (SA)
VIA SILENTINA 6 CAP 84045

carica

amministratrice unica
Data atto di nomina 03/02/2021
Data iscrizione: 03/03/2021
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 16/02/2021

6 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti 25
Data d'inizio dell'attività dell'impresa 19/08/1986

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 19/08/1986

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

Codice: 88.99 - altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
 Importanza: primaria Registro Imprese
 Data inizio: 19/08/1986
 (codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2022
 (Dati rilevati al 31/03/2022)

	I trimestre
Dipendenti	25
Indipendenti	0
Totale	25

	I trimestre
Collaboratori	1

Distribuzione dipendenti

Distribuzione per Contratto
 (Dati in percentuale rilevati al 31/03/2022)

	I trimestre
Tempo Indeterminato	100%

Distribuzione per Orario di lavoro
 (Dati in percentuale rilevati al 31/03/2022)

	I trimestre
Tempo Pieno	60%
Tempo Parziale	40%

Distribuzione per Qualifica
 (Dati in percentuale rilevati al 31/03/2022)

	I trimestre

Operaio

20%

Impiegato

80%

Addetti nel comune di AGROPOLI
(SA)
Sede

	I trimestre
Dipendenti	25
Indipendenti	0
Totale	25

7 Aggiornamento Impresa

Data ultimo protocollo

29/05/2021

Protocollo n.21303/2002

Data protocollo: 24/05/2002
Stato pratica: aperta
Atto 712: bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2001

Ente con popolazione superiore ai 15000 abitanti. Sostituzione del consigliere primo dei non eletti nella lista del consigliere nominato assessore. Art.64 decreto legislativo n.267/00

Territorio e autonomie locali

📅 6 Luglio 2016

Categoria

05.02 Consigli Comunali e Provinciali

Sintesi/Massima

Quorum: Nei comuni aventi una popolazione superiore ai 15000 abitanti, in occasione della seduta consiliare con la quale si procede alla convalida della elezione di un consigliere comunale chiamato a subentrare ad un consigliere divenuto assessore, il consigliere subentrante deve essere computato al fine della determinazione del quorum strutturale necessario per la validità della seduta consiliare.

Testo

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato posto un quesito in ordine alla correttezza seguita dall'amministrazione comunale di ..., ente che conta una popolazione superiore ai 15000 abitanti, in occasione della seduta consiliare con la quale si è proceduto alla convalida della elezione di un consigliere comunale chiamato a subentrare, in quanto primo dei non eletti della medesima lista, ad un consigliere divenuto assessore. In particolare è' stato chiesto se il consigliere subentrante potesse essere computato al fine della determinazione del quorum strutturale necessario per la validità della seduta consiliare. Come noto, ai sensi del citato art. 64, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 è previsto che, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, "qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta,

cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti." Con il parere n. 2755 del 13 luglio 2005 reso dal Consiglio di Stato in ordine all'art. 64 del decreto legislativo n. 267/00, a suo tempo diramato da questo Dipartimento con circolare n. 5 del 13 settembre 2005, è stato evidenziato che, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la cessazione dalla carica di consigliere costituisce un effetto legale automatico, cui segue, sempre ex lege, la sostituzione del consigliere nominato assessore con il consigliere risultato primo dei non eletti nella medesima lista. La disposizione prevede il subentro automatico del primo dei non eletti, senza bisogno cioè di ricorrere all'ordinario procedimento di surroga, consentendo così al consigliere subentrante di essere convocato e di partecipare a pieno titolo alla seduta in cui si procede alla convalida della propria nomina. Si soggiunge, infine, che il Tar Campania, nella sentenza n. 8 del 2012, ha affermato che i consiglieri subentranti a quelli nominati assessori, convocati della seduta del consiglio comunale, "concorrono al pari degli altri alla formazione del quorum strutturale". Tanto premesso, si condivide l'orientamento espresso da codesta Prefettura in ordine alla questione segnalata.



Prefettura di Cagliari
Ufficio territoriale del Governo

Area II

Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali

Prot. n. 1294 /Area II - REL

Cagliari, 20 settembre 2005

Allegati 1

Ai Sigg. Sindaci dei comuni delle province di

CAGLIARI - CARBONIA IGLESIAS - MEDIO CAMPIDANO

LORO SEDI

All'ANCI Sardegna

CAGLIARI

e, per conoscenza:

Al Sig. Presidente della Regione CAGLIARI

**Al Sig. Assessore regionale degli enti locali,
finanze e urbanistica CAGLIARI**

OGGETTO: Articolo 64 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Cessazione dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ad assessore.

Come è noto, a norma dell'art. 64 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, "qualora un consigliere comunale e provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto della accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti".

Secondo l'interpretazione della norma seguita dal Ministero dell'interno (cfr. circolare n. 6 del 31 dicembre 1996), il Legislatore, anche al fine di evitare possibili paralisi dell'organo assembleare, così come ha ricollegato "ope legis", senza bisogno di dimissioni, la cessazione dalla carica di consigliere alla semplice accettazione della nomina ad assessore, ha previsto analogo automatismo per il "subentro" del primo dei non eletti, senza bisogno cioè di ricorrere all'ordinario procedimento di surroga che non a caso viene specificamente disciplinato nell'ambito della stessa norma (il comma 8 dell'art. 38 del testo unico citato) che prevede le dimissioni dalla carica di consigliere.

Tale "lettura" delle disposizioni in questione consente ai consiglieri subentranti di partecipare alla convalida della propria nomina, come gli altri consiglieri partecipano alla propria, assicurando così costantemente l'integrale composizione dell'organo assembleare.



Prefettura di Cagliari

Ufficio territoriale del Governo

Tuttavia, anche a seguito di recenti pronunce giurisprudenziali in materia, taluni enti locali, ravvisando invece l'applicabilità dell'ordinario procedimento di surroga anche alla fattispecie in questione, hanno ritenuto che i consiglieri surroganti non siano legittimati a partecipare alla seduta nella quale si delibera la convalida degli eletti. Tale orientamento è stato correlato alla lettera del citato art. 38 per il quale "i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione".

In tal senso era stata "letta" la recente sentenza n. 279 in data 3 febbraio 2005 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato.

Con tale pronuncia è stato ritenuto, in particolare, che "alla prima seduta possano validamente partecipare solo coloro che sono risultati eletti all'esito dello scrutinio e non già - seppure in via di surroga - coloro che non abbiano conseguito le preferenze richieste per entrare a comporre l'organo consiliare".

Anche in considerazione delle incertezze applicative sorte in talune realtà locali a seguito di tale orientamento giurisprudenziale, il Ministero dell'interno ha ritenuto opportuno acquisire in merito il parere del Consiglio di Stato in ordine al reale ambito applicativo della citata decisione.

Il Supremo Organo consultivo - nel rilevare, con l'allegato parere n. 2755 espresso dalla Prima Sezione in data 13 luglio 2005, che "la citata sentenza si riferisce però ad un comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, cioè ad un ente al quale non si applica la norma sulla incompatibilità tra consigliere e assessore" - ha dichiarato di condividere l'orientamento ministeriale secondo il quale "i principi enucleati nella sentenza da ultimo citata non possono essere applicati anche all'ipotesi di surroga disciplinata dall'art. 64 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, atteso che detta norma è da considerare speciale rispetto alle altre ipotesi di accertata incompatibilità o ineleggibilità e non consente di ravvisare alcun momento nel quale il consiglio perde qualcuno dei suoi componenti".

E' stato chiarito altresì che "il vizio censurato dal Consiglio di Stato attiene ad un difetto di surroga di un Consigliere dimissionario, ipotesi ben diversa da quella contemplata dall'art. 64 del T.U. 267/2000, laddove l'automatismo del subentro del primo dei non eletti al Consigliere cessato, funzionale ad assicurare in ogni momento la completezza dell'organo collegiale privato della presenza di un suo componente nominato assessore, non sembra consentire un intervento dello stesso collegio sul se e sul quando procedere alla sostituzione."

Alla luce delle precisazioni fornite dal Consiglio di Stato, il Ministero dell'interno ritiene che possa riassumersi sinteticamente come segue la corretta procedura da applicare qualora gli assessori siano nominati tra i componenti del Consiglio.

Province e Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Per tali Enti, ai sensi dell'art. 64 in questione, non è necessario che il consigliere nominato assessore si dimetta, in quanto la cessazione dalla carica di consigliere costituisce un effetto legale automatico, cui segue, sempre ex lege, la sostituzione del consigliere nominato assessore col consigliere risultato primo dei non eletti nella medesima lista. Tale sostituzione deve essere immediatamente comunicata al Consiglio affinché provveda a convocare anche i consiglieri subentranti alla prima seduta dell'organo assembleare (ovvero alla prima seduta utile, qualora la



Prefettura di Cagliari
Ufficio territoriale del Governo

nomina ad assessore intervenga in un momento successivo). In tale sede sarà sufficiente che il consiglio, con un atto meramente ricognitivo, constati la cessazione della qualità di consigliere e dichiari il subentro del primo dei non eletti, previo accertamento, in capo al medesimo, del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Non vi è incompatibilità tra le cariche di consigliere e di assessore. Qualora, tuttavia, il consigliere nominato assessore intenda egualmente rinunciare alla sua carica di membro dell'organo rappresentativo, dovrà dimettersi formalmente secondo le norme di cui all'art. 38, comma 8, del T.U.O.E.L. 267/2000; in tali casi si applicherà l'ordinario procedimento di surroga, disciplinato dal medesimo art. 38 (e dal successivo art.45, comma 1).

Conseguentemente, i consiglieri surroganti non dovranno essere convocati per la seduta in cui si procede alla surroga, in quanto i medesimi entrano in carica, ai sensi del comma 4 del citato art. 38, solo dopo l'adozione della delibera di surroga. Pertanto, si rende necessario evitare che la contemporaneità delle eventuali dimissioni faccia venir meno il quorum strutturale prescritto per la deliberazione del consiglio.

IL PREFETTO

- Orrù -

circ1294cessazione

Adunanza della Sezione Prima 13 luglio 2005

N. Sezione 2755/05

OGGETTO: Ministero dell'interno. Quesito in ordine alla cessazione dalla carica di Consigliere all'atto della nomina ad Assessore . Applicazione d. lgs. 267/2000, art. 64.

VISTA la relazione n. 15900/444/lbis/L.142/5 in data 9.6.2005, con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie, Sportello delle autonomie, chiede il parere in merito ad alcuni problemi applicativi dell'art. 64 d. lgs. 267/2000 concernente la cessazione dalla carica di Consigliere all'atto della accettazione della nomina ad Assessore;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore consigliere Giovanni Carleo;

RITENUTO in fatto quanto esposto dall'Amministrazione;

PREMESSO:

L'art. 64 del T.U.O.E.L. n 267 del 2000 prevede (comma 1) che la carica di assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e Provinciale e che (comma 2) qualora un Consigliere Comunale o Provinciale assuma la carica di Assessore nella relativa Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

L'Amministrazione referente, fin dalla introduzione nell'ordinamento della predetta norma, (avvenuta con l'art. 25 della legge 25.3.1993, n. 81) ha seguito l'orientamento di ritenere, al fine di evitare possibili paralisi dell'organo, che il legislatore, così come ha ricollegato "ope legis", senza bisogno di dimissioni, la cessazione dalla carica di Consigliere alla semplice accettazione della nomina ad assessore, abbia previsto, con la stessa norma un analogo automatismo per il "subentro" del primo dei non eletti, senza bisogno cioè di ricorrere all'ordinario procedimento di surroga (specificamente disciplinato dal comma 8 dell'art. 38 dello stesso d. lgs. 267/2000) che prevede le dimissioni dalla carica di Consigliere, e che non consente ai Consiglieri surroganti di partecipare alla seduta nella quale si delibera la convalida degli eletti, come stabilito dall'art. 38, comma 4 del d.lgs. 267/2000. Infatti, l'applicazione di detta ultima disposizione - dettata in via generale, per tutti i casi in cui il seggio, durante il quinquennio, rimanga vacante - anche alla fattispecie in questione, potrebbe comportare, in taluni casi, una situazione di sostanziale paralisi del Consiglio Comunale, impedendo alla maggioranza di usufruire da sola della possibilità di assicurare, fin dalla prima seduta, la presenza del "quorum strutturale" per poter validamente procedere alla convalida degli eletti.

Tale interpretazione ha finora trovato conferma nella giurisprudenza amministrativa di primo grado (T.A.R. Sardegna n. 925 del 1996 e T.A.R. Puglia, 18.11.2004, n. 5380).

Detta giurisprudenza ha evidenziato che non vi è alcunché di anomalo che i Consiglieri subentranti abbiano partecipato alla seduta in cui è stata deliberata la loro stessa convalida, tenuto conto da un lato della automaticità della surroga e dall'altro dell'impossibilità che l'organo consiliare resti, anche solo per un momento, privo di alcuni suoi membri.

Ma tale orientamento potrebbe sembrare in contrasto con la recente sentenza di questo Consiglio di Stato, Sez. V, n. 279 del 3.2.2005 la quale ha ritenuto che «alla prima seduta possono validamente partecipare solo coloro che sono risultati eletti all'esito dello scrutinio e non già -

seppure in via di surroga - coloro che non abbiano conseguito la preferenza richiesta per entrare a comporre l'organo consiliare, "tenuto conto che la convalida degli eletti si svolge nei soli confronti dei candidati proclamati eletti, quelli cioè che abbiano ottenuto le maggioranze prescritte dagli artt. 71 e 72 del d.lgs. 267/2000, mentre analogo diritto non è attribuibile ai candidati non eletti che sono ammessi a surrogare o sostituire quelli eletti solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 45 del d.lgs. 267/2000 e previo provvedimento consiliare. La citata sentenza si riferisce però ad un Comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, cioè ad un Ente al quale non si applica la norma sulla incompatibilità tra Consigliere e Assessore.

CONSIDERATO

Allo stato degli atti la Sezione ritiene di poter condividere l'orientamento del Ministero riferente secondo il quale i principi enucleati nella sentenza da ultimo citata non possono essere applicati anche all'ipotesi di surroga disciplinata dall'art. 64 del T.U. 267/2000, nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, atteso che detta norma è da considerare speciale rispetto alle altre ipotesi di accertata incompatibilità o ineleggibilità e che non consente di ravvisare alcun momento nel quale il Consiglio perde qualcuno dei suoi componenti, per cui il predetto Organo deve essere convocato per la prima seduta utile alla quale può partecipare il primo dei non eletti nella lista cui appartiene il Consigliere nominato Assessore per procedere alla convalida della sua nomina così come gli altri Consiglieri hanno partecipato alla propria.

La decisione della V Sezione, peraltro, attiene essenzialmente ad un vizio di composizione del Consiglio nella prima seduta utile dopo le elezioni, alla quale hanno partecipato i surroganti, concorrendo in tal modo a costituire il quorum strutturale e funzionale. In particolare, il vizio censurato dal Consiglio di Stato attiene a un difetto di surroga di un Consigliere dimissionario, ipotesi ben diversa da quella contemplata dall'art. 64 del T.U. 267/2000, laddove l'automatismo del subentro del primo dei non eletti al Consigliere cessato, funzionale ad assicurare in ogni momento la completezza dell'organo collegiale privato della presenza di un suo componente nominato Assessore, non sembra consentire un intervento dello stesso collegio sul se e sul quando procedere alla sostituzione.

Diversa è l'ipotesi di surroga di un Consigliere dimissionario, per la quale il Consiglio Comunale ha dieci giorni per deliberare, ovvero per il caso di sospensione di un Consigliere Comunale, per il quale è previsto dall'art. 45 dello stesso T.U. un apposito provvedimento di sostituzione che il Consiglio deve deliberare affidando la supplenza ovviamente temporanea, al candidato della stessa lista del Consigliere sospeso che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere.

Allegatocirc1274

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 1.7.2011, gli istanti, in qualità di consiglieri comunali del Comune di Casoria, hanno impugnato la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 15.7.2011 avente ad oggetto la convalida degli eletti .

A sostegno dell'impugnazione sono stati dedotti i seguenti motivi:

1) "Violazione e falsa applicazione artt. 37, 38, 41, 71 e 72 D.Lgs. n. 267/2000; Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 33 del Vigente Regolamento Consiliare del Comune di Casoria; Violazione del Giusto procedimento di Legge; Eccesso di Potere".

Il Consiglio Comunale avrebbe deliberato la sostituzione dei consiglieri nominati assessori con i candidati risultati primi non eletti nelle rispettive liste, prima di provvedere alla convalida ex art. 41 del D. Lgs. n. 267/2000;

2) "Violazione e falsa applicazione artt. 37, 38, 41, 71 e 72 D.Lgs. n. 267/2000; Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 33 del Vigente Regolamento Consiliare del Comune di Casoria; Violazione dello Statuto Comunale; Violazione del Giusto procedimento di Legge; Eccesso di Potere".

Il vizio procedimentale censurato con il primo mezzo avrebbe comportato anche la violazione dell'art. 33 del regolamento consiliare, in quanto la seduta del 15.7.2011 è stata ritenuta valida in difetto del numero minimo di consiglieri presenti richiesti dal regolamento;

3) "Violazione e falsa applicazione artt. 2 e 35 del Vigente Regolamento Consiliare del Comune di Casoria; Violazione dello Statuto Comunale; Violazione del giusto procedimento di Legge; Eccesso di Potere".

L'avviso di convocazione della prima seduta sarebbe stato notificato ai componenti in qualità di assessori ed il Consiglio avrebbe deliberato su un argomento non all'ordine del giorno, ovvero la surroga dei consiglieri nominati assessori;

4) "Violazione e falsa applicazione artt. 63 e 69 del D.Lgs. n. 267/2000; Violazione e falsa applicazione art. 79 del Vigente Regolamento Consiliare del Comune di Casoria; Violazione del giusto procedimento di Legge; Eccesso di Potere".

Alla seduta del Consiglio comunale oggetto di gravame ha partecipato il sig. XXXXXXX, che si sarebbe trovato in una chiara ipotesi di incompatibilità, avendo egli presentato ricorso a questo Tribunale per una vicenda ;

5) illegittimità derivata della delibera n. 18 del 25.7.2011.

Alla udienza del 15 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo mezzo i ricorrenti sostengono che la delibera impugnata violerebbe l'art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000, avendo il Consiglio comunale deliberato la sostituzione dei Consiglieri nominati assessori con quelli risultati primi non eletti nelle rispettive liste, senza provvedere preventivamente alla convalida degli eletti.

Il Comune di Casoria, quindi, avrebbe errato in sede di prima convocazione del Consiglio comunale, in quanto invece di convocare i consiglieri eletti avrebbe convocato i primi non eletti delle rispettive liste in sostituzione di coloro che nel frattempo, dopo aver accettato l'incarico, erano stati nominati assessori, decadendo automaticamente dalla carica di consigliere ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. n. 267/2000.

La tesi non merita adesione.

L'art. 64 citato precisa che "qualora un consigliere comunale e provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto della accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti".

Il chiaro tenore della norma consente già di invitare, in sede di prima convocazione del Consiglio Comunale ex art. 41 del TUEL, non solo i consiglieri eletti (e quindi anche quelli nominati assessori), ma anche i consiglieri subentranti.

Dalla disposizione, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Bari, Sez. III, 18.11.2004, n. 5380) risulta evidente che non è necessario un formale atto di dimissioni, essendo automatica sia la cessazione dalla carica che il successivo subentro del primo dei non eletti.

Ciò premesso, nel caso di specie il Consiglio Comunale di Casoria ha seguito la procedura delineata dalla Circolare n. 5/2005 del Ministero dell'Interno, applicativa dell'art. 64 D.lvo n. 267/00, come dimostrato dalla lettura dell'impugnata deliberazione consiliare n. 13 del 15.7.2011.

Infatti, prima di procedere alla convocazione del consiglio comunale, nei giorni successivi alla pubblicazione della proclamazione degli eletti l'Ente locale ha acquisito dai consiglieri XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX e XXXXXXXX (cfr. doc. 2 della memoria del Comune), le comunicazioni con cui, dopo la proclamazione degli eletti, confermavano la loro volontà di permanere nelle funzioni di assessori al quale erano stati in precedenza nominati dal Sindaco, per poi successivamente, in virtù dell'automatismo previsto dall'art. 64 T.U.E.L., convocare alla prima seduta direttamente i consiglieri subentranti, in modo da garantire il quorum deliberativo così come peraltro precisato dal Consiglio di Stato nel parere reso dalla I Sezione 13 luglio 2005, n. 2755.

Quanto testè rilevato corrisponde inoltre ai canoni interpretativi elaborati nella sentenza del Consiglio di Stato n. 279/2005, richiamata dai ricorrenti, che riguarda specificamente la convocazione alla prima seduta del Consiglio Comunale per la convalida degli eletti.

Invero in relazione ad alcune incertezze applicative in alcune realtà locali a seguito del suddetto orientamento giurisprudenziale, che apparentemente contrastava con la richiamata circolare del Ministero dell'Interno n. 5/2005, quest'ultimo ha ritenuto opportuno acquisire il parere del Consiglio di Stato in ordine all'ambito applicativo della menzionata decisione.

Al riguardo il Consiglio di Stato con il parere in data 13 luglio 2005, n. 2755 della Prima Sezione, ha precisato che "la citata sentenza si riferisce però ad un comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, cioè ad un ente al quale non si applica la norma sulla incompatibilità tra consigliere e assessore" e ha confermato l'orientamento ministeriale richiamato secondo cui "i principi enucleati nella sentenza da ultimo citata non possono essere applicati anche all'ipotesi di surroga disciplinata dall'art. 64 del T.U.E.L. n. 267/2000 nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, atteso che detta norma è da considerare speciale rispetto alle altre ipotesi di accertata incompatibilità o ineleggibilità e non consente di ravvisare alcun momento nel quale il consiglio perde qualcuno dei suoi componenti", chiarendo altresì che "il vizio censurato dal Consiglio di Stato attiene ad un difetto di surroga di un Consigliere dimissionario, ipotesi ben diversa da quella contemplata dall'art. 64 del T.U. n. 267/2000, laddove l'automatismo del subentro del primo dei non eletti al Consigliere cessato, è funzionale ad assicurare in ogni momento la completezza dell'organo collegiale privato della presenza di un suo componente nominato assessore, non sembra consentire un intervento dello stesso collegio sul se e sul quando procedere alla sostituzione".

L'infondatezza del primo mezzo induce a disattendere anche il secondo motivo, in quanto i quattro consiglieri subentranti a quelli nominati assessori, convocati della seduta del consiglio comunale, concorrono al pari degli altri alla formazione del quorum strutturale.

Ciò in quanto la cessazione dalla carica di consigliere comunale, come già osservato, costituisce un effetto legale automatico della nomina ad assessore, alla quale consegue la sostituzione del medesimo con consigliere primo dei non eletti. per tale ragione la prima seduta del Consiglio Comunale deve considerarsi legittima, poiché alla stessa hanno partecipato, oltre al Sindaco, 15 consiglieri comunali, con il raggiungimento del quorum strutturale previsto.

Privo di base appare anche il terzo motivo.

L'amministrazione ha notificato l'avviso di convocazione a tutti i destinatari secondo le cariche ricoperte (come previsto dall'art. art. 2 del regolamento).

Né ricorre nel caso di specie la diversa ipotesi della surroga dei consiglieri dimissionari, disciplinata dall'articolo 38, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che riguarda le dimissioni dalla carica di consigliere, Perché il caso in esame è caratterizzato dall'automatismo della sostituzione, senza necessità di surroga, del consigliere cessato dalla carica perché nominato assessore, con il consigliere risultato primo non le nella medesima lista. Ciò detto atteso che i signori XXXXXXXX, XXXXXXXX e XXXXXXXX avevano già accettato la carica di assessore, correttamente il Comune ha notificato loro l'avviso di convocazione in qualità di assessori e non di eletti .

Anche il quarto motivo non convince.

Dalla documentazione allegata dall'amministrazione resistente si ricava che con nota in data 14 luglio 2011, n. 23967 (quindi in data antecedente alla prima seduta consiliare del 15 luglio del 2011) il consigliere XXXXXXXX ha rinunciato al giudizio pendente innanzi a questo Tribunale. La rinuncia al giudizio non è condizionata dall'accettazione delle controparti, per cui alla data della seduta del Consiglio Comunale era venuto meno il presupposto della lite pendente e, quindi, la necessità di dar corso alla procedura di contestazione dell'incompatibilità da parte del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 267/2000.

Peraltro al riguardo è opportuno osservare che secondo la prevalente giurisprudenza "ai fini della rimozione della causa d'incompatibilità per lite pendente, prevista dall'art. 63, comma 1, n. 4, d.lg. 267/2000, è necessario e sufficiente che il soggetto, il quale versi in una siffatta situazione, ponga in essere atti idonei, anche se non formalmente perfetti rispetto alla specifica disciplina che eventualmente li regoli, a far venir meno nella sostanza l'incompatibilità d'interessi realizzatasi a seguito dell'instaurazione della lite medesima. E poiché il sostanziale e incondizionato abbandono della vertenza elimina in radice la ragione di incompatibilità, la causa d'incompatibilità per lite pendente può essere esclusa in presenza di atti

implicanti il sostanziale venir meno del conflitto, o il carattere pretestuoso della lite, inteso come artificiosa e maliziosa creazione o conservazione di una situazione di fatto diretta a danneggiare l'eletto" (ex plurimis, Corte di Cassazione, sez. I. 12 febbraio 2008, n. 3384)

La legittimità della condotta tenuta dall'amministrazione in virtù di quanto sopra considerato non influisce, quindi, sulla successiva delibera del Consiglio Comunale del 25 luglio 2011, n. 18, che pertanto deve essere ritenuta legittima (quinto motivo).

Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00 (duemila/00), di cui € 1.000,00 (mille/00) in favore del Comune di Casoria ed € 1.000,00 (mille/00) in favore dei controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Carlo D'Alessandro, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere

Vincenzo Blanda, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Presiede la seduta il Consigliere Anziano, Ing. Pietro Paolo Marciano che, all'esito dell'appello, dichiara la seduta valida.

Prima di Iniziare a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Consigliere Anziano esprime delle considerazioni che si allegano testualmente al presente verbale (all. A).

In prosieguo di seduta, il Consigliere Anziano introduce il primo punto all'ordine del Giorno: "CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE";

Relaziona il Sindaco che legge testualmente l'allegata proposta.

Il Consigliere Pesce deposita la dichiarazione sostitutiva di certificazione di insussistenza di cause di incompatibilità, incandidabilità, ineleggibilità ed inconferibilità dell'incarico, chiedendo poi al Consigliere Anziano se tutti i Consiglieri l'hanno consegnata.

Il Consigliere Anziano, con l'assistenza del Segretario Generale, verifica il deposito delle dichiarazioni sostitutive e comunica che tutti i Consiglieri hanno effettuato la suddetta dichiarazione.

Interviene il Consigliere Pesce che, dichiarando di averlo già fatto innanzi alla Commissione elettorale Ufficio unico, rileva due casi di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale ai sensi dell'Art. 60 del Tuel, esponendo il contenuto delle allegate documentazioni a supporto dell'ineleggibilità dei Consiglieri Giancarlo Santangelo e Rosario Bruno, che poi provvede a depositare agli atti della seduta e che si allegano al presente verbale (all. ti B e C), chiedendo al Consiglio Comunale di fissare la seduta per le relative discussioni. Il Consigliere Pesce poi, sempre al fine di verificare l'insussistenza di cause di ineleggibilità, chiede al Consigliere Gennaro Russo di chiarire la propria posizione all'interno della Società Sarim e, successivamente, al Vice Sindaco Dott.ssa Maria Giovanna D'Arienzo se svolga ancora mansioni di assistente sociale presso il Segretariato Sociale con attinenza al Comune di Agropoli.

Il Consigliere Anziano, nel prendere atto di quanto esposto dal Consigliere Pesce, precisa di essere a conoscenza del fatto che il Presidente della Commissione elettorale centrale non ha sollevato nessun caso di ineleggibilità, chiedendo poi al Consigliere Russo ed al Vice Sindaco se volessero replicare.

Il Consigliere Russo interviene a precisare che egli è inquadrato presso la Società Sarim come impiegato amministrativo.

Il Vice Sindaco D'Arienzo precisa di avere un contratto a tempo determinato con il Comune di Vallo della Lucania e che, in vigenza del Suo mandato, continuerà a svolgere mansioni di assistente sociale nel territorio del Comune di Agropoli.

Interviene il Consigliere La Porta che, dopo aver salutato e rivolto gli auguri di buon lavoro a tutti i neo eletti, chiede al Consigliere Anziano ed al Segretario Generale il tipo di votazione che verrà posto in essere. Nello specifico, a seguito dei rilievi di reclamo sollevati dal collega Pesce, egli ritiene di non poter partecipare ad un'unica votazione esprimendosi anche sui Consiglieri che sono oggetto di contestazione, appellandosi all'Art. 18, co. 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e chiedendo la separata votazione.

Il Segretario Generale legge il testo dell'Art. 18, co. 2 del Regolamento: " *Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge,*

procedendo alla loro immediata surrogazione. È prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità". Quindi, alla luce della norma letta, il Segretario invita il Consigliere Anziano a verificare se il Consiglio ritenga sussistano cause di ineleggibilità quale presupposto del ricorso a votazione separata, oppure di votare preliminarmente sulla dichiarazione del Consigliere Pesce, sempre al fine di valutare preliminarmente se vi sono casi di ineleggibilità, o votare la proposta così come illustrata.

Il Consigliere Anziano non ritiene vi siano casi di ineleggibilità conclamati e cede la parola al Sindaco.

Il Sindaco chiede che venga messa ai voti la convalida degli eletti così come da proposta illustrata.

Prende la parola il Consigliere La Porta, contestando la richiesta del Sindaco, continuando ad appellarsi alla norma Regolamentare e chiedendo ulteriori motivazioni a supporto della scelta di procedere ad un'unica votazione.

Risponde il Sindaco spiegando che, a presupposto della proposta vi è il risultato di convalida degli eletti emesso dalla Commissione elettorale, pertanto chiede che la stessa venga convalidata.

Riprende il Consigliere La Porta, rilevando inoltre che, ai sensi dell'Art. n. 45 del D.Lgs. 267/2000 è prevista la surroga dei Consiglieri nominati Assessori, pertanto, al momento, i proclamati sono quelli sottoscritti dal Sindaco e riportati nell'atto di proclamazione dell'Ufficio elettorale centrale nelle persone di: Pietro Paolo Marciano, Giuseppe Di Filippo, Rosa Lampasona, Maria Giovanna D'Arienzo, Nicola Comite, Roberto Apicella, Giancarlo Santangelo, Michele Pizza, Mario Pesca, Gennaro Russo, Franco Di Biasi, Massimo La Porta, Bruno Bufano, Gerardo Santosuosso, Raffaele Pesce ed Elvira Serra.

Il Segretario Generale chiede al Consigliere La Porta quali siano i richiami normativi a supporto della sua richiesta e rileva diversi pareri e sentenze a supporto di un automatismo tra l'accettazione della carica di Assessore e la cessazione della carica di Consigliere (all. D); per quanto riguarda la richiesta di voto frazionato, invece, ribadisce che se c'è qualcuno che propone il voto separato, il Consiglio deve esprimersi sulla proposta di voto frazionato, diversamente si vota la proposta così come formulata.

Il Consigliere La Porta ribadisce di contestare l'assenza in Delibera del ricorso alla surroga ai sensi dell'articolo 45 del TUEL, come da sentenza del Consiglio di Stato del 2005.

Interviene il Consigliere Pesce, ritenendo erroneo il riferimento del Consigliere Anziano alla pronuncia del Presidente della Commissione elettorale centrale, non entrando questa nel merito dell'ineleggibilità, bensì della sola incompatibilità, da loro non eccepita. Visto, continua, che soltanto in questo momento è stata depositata la documentazione relativa a delle fattispecie di ineleggibilità, sarebbe opportuno che il Consiglio le esaminasse.

Prende la parola il Consigliere Pizza, ritenendo che, visto quanto stabilito dalla Commissione elettorale centrale, la maggioranza possa tranquillamente assumersi la responsabilità di procedere alla convalida, rimandando ad una successiva seduta di Consiglio la discussione delle cause di ineleggibilità formalizzate dal Consigliere Pesce.

Riprende la parola il Consigliere Pesce per evidenziare come, a termine dei lavori della Commissione Elettorale, il Presidente della stessa, ovvero un Giudice togato facente in quella sede le veci del Presidente del Tribunale, ha verbalizzato la

presenza di “gravi incongruenze”, rendendo così inopportuno il ricorso al verbale dei lavori della Commissione quale fondamento per il ricorso ad un voto unico di convalida degli eletti. Ribadisce poi che il suo è un atteggiamento collaborativo volto a far emergere fattispecie che potrebbero inficiare la regolarità dei lavori del Consiglio Comunale.

Riprende il Consigliere Pizza ritenendo sia opportuno e necessario avviare i lavori del Consiglio Comunale, pertanto la maggioranza si assume la responsabilità di convalidare gli eletti, in attesa di quelle che saranno le eventuali pronunce dei Tribunali.

Il Consigliere La Porta replica al collega Pizza sostenendo che anche loro vogliono che la Città abbia un Consiglio Comunale funzionante e per questa ragione ha chiesto, ai sensi dell’Art. 18, la votazione separata, in modo da poter votare gli eletti e non coloro i quali sono oggetto di contestazione.

Alle ore 18:50 il Consigliere Anziano sospende la seduta ed invita i Capigruppo al banco della presidenza per discutere sulle modalità di voto da adottare.

Alle ore 18:54 la seduta riprende ed il Sindaco chiede al Consiglio di dichiarare che non sussistono cause di ineleggibilità e, pertanto, di procedere a votare la proposta così come formulata ed illustrata.

Prende la parola il Consigliere Santosuosso precisando che, ai sensi dell’Art. 97 del D.Lgs. 267/2000, dello Statuto e dei regolamenti dell’Ente, il Segretario Comunale “*svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti*”. Legge poi un estratto della sentenza n.473/2009 della Corte dei Conti - Regione Lombardia: “*Il Segretario Comunale mantiene la specifica funzione di garante della legalità e correttezza amministrativa dell’azione dell’Ente locale*”. Conclude ritenendo che il Segretario Generale stia superando i Regolamenti.

Risponde il Segretario Generale sostenendo di non poter coartare la volontà di un Consiglio Comunale, che è sovrano e dunque deve esprimersi ma, se lo facesse ai sensi dell’Art. 18 del Regolamento partirebbe dal presupposto di considerare ineleggibili determinati soggetti, circostanza questa che non rispecchia la volontà del Consiglio.

Il Consigliere La Porta interviene a sostenere che gli si sta pregiudicando la possibilità di votarsi.

Interviene il Consigliere Pesce sostenendo che l’Art. 18 del Regolamento non prevede che vi sia già una sentenza di ineleggibilità bensì un *fumus*, in questo caso rappresentato dalla documentazione depositata, che non rende possibile il ricorso ad un’unica votazione.

Il Segretario Generale risponde al Consigliere La Porta, evidenziando l’esistenza di diversi precedenti, avutisi in altri Consigli comunali, ove i Consiglieri di minoranza non hanno votato favorevolmente alla proposta di convalida senza porsi il problema della loro posizione.

Il Consigliere La Porta esprime la seguente dichiarazione di voto: “A seguito delle mie richieste di attuare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di cui all’Art. 18, a seguito del diniego da parte della Segreteria Generale e delle relazioni del Sindaco e dei Consiglieri che sono intervenuti di non dare corso all’Art. 18 ...”

Interrompe il Segretario Generale a precisare che il diniego non è stato posto dalla Segreteria, bensì dal Consiglio che, inoltre, deve accogliere il suo eventuale parere.

Riprende il Consigliere La Porta chiedendo di mettere a verbale che il Segretario Generale dichiara di non essere nelle condizioni di supportare i Consiglieri di opposizione nella loro richiesta di esprimere il proprio voto in maniera separata, omettendo l'applicazione dell'Art. 18. Conclude comunicando che, se verrà ritenuto opportuno procedere ad un'unica votazione, i Consiglieri di minoranza saranno costretti ad abbandonare l'Aula.

Prende la parola il Consigliere Pesce contestando l'interpretazione attribuita dal Segretario Generale all'Art. 18, in quanto essa lo obbliga a votare la convalida di due eletti a carico dei quali ha invece depositato eccezione di eleggibilità e, di conseguenza, costringendo le minoranze ad abbandonare l'Aula, al fine di non creare precedenti assurdi.

Il Segretario Generale, per maggior chiarezza, rilegge la parte finale dell'Art. 18, co. 2 del Regolamento: *"... mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità"* e precisa che è dunque compito del Consiglio stabilire se ricorra tale eventualità e conseguentemente ricorrere al voto separato.

Prende la parola il Consigliere Pesca a difesa dell'intenzione del Consiglio Comunale di ricorrere ad un'unica votazione, applicando correttamente la norma letta dal Segretario, la quale dice che, laddove il Consiglio comunale ritiene che ci siano dei casi di incompatibilità, procede con votazione separata; il Consiglio però non ritiene vi siano casi del genere.

In assenza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri presenti il Consigliere Anziano invita a votare sulla proposta dei Consiglieri Pesce e La Porta di procedere, per la convalida degli eletti, a votazione separata.

Il Consiglio

Con voti resi in forma palese con il seguente esito:

Votanti: 17;

Favorevoli: 5 Pesce, Serra, Santosuosso, Bufano e La Porta;

Contrari: 12;

Astenuti: 0;

delibera

E' respinta dal Consiglio la proposta dei Consiglieri Pesce e La Porta.

Alle ore 19:13 i Consiglieri Pesce, Serra, Santosuosso, Bufano e La Porta escono dall'Aula.

Il Consigliere Anziano invita a votare sulla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale.

Il Consiglio

Con voti resi in forma palese con il seguente esito:

Votanti: 12 (sono usciti Pesce, Serra, Santosuosso, Bufano e La Porta);

Favorevoli: 12;

Contrari: 0;

Astenuti: 0;

delibera

E' approvata dal Consiglio la proposta trascritta al primo punto all'o. d. g.

Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata l'immediata eseguibilità.

IL PRESIDENTE
(f.to ing. Pietro Paolo Marciano)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(f.to avv. Giuseppe Cammarota)

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Dott. Francesco Minardi)

=====

Publicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 19/07/2022

IL MESSO COMUNALE

f.to Sabato Lerro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 19/07/2022

IL VICE SEGRETARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo